Regione Emilia-Romagna
Assemblea Legislativa

monitor europa newsletter

europe direct

Ricerca
VAI

Monitor Europa n. 18 - 22 dicembre 2009

In evidenza

L'Europa è in Città. I parlamentari europei della circoscrizione Nord Est incontrano i cittadini

L'Europa è in Città è un'iniziativa promossa dal Parlamento Europeo, dalla Commissione Europea e dal Governo Italiano per avvicinare i cittadini ai loro rappresentanti in Europa. Il progetto prevede 5 incontri con gli eurodeputati italiani; il cittadino avrà l'opportunità di porre le domande alle quali vuole ricevere risposte. Si parlerà di cambiamento climatico, energia, piani europei di ripresa economica, lavoro, tutela dei consumatori, tutela dei diritti e immigrazione, politiche agricole e naturalmente… del futuro dell'Europa! Vuoi cogliere questa opportunità? Puoi farlo a Bologna l'11 gennaio 2010.

- Leggi l'articolo sull'Europa è in città

La Newsletter

- Redazione
- Numeri pubblicati
- Iscrizione
- Le nostre fonti

dal sito ED

- Le nostre iniziative
- I nostri progetti
- Le opportunità per i giovani

La Befana europea all'insegna della solidarietà....

I servizi di informazione europea "Centro Europe Direct" dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna e "Sportello Europe Direct" del Comune di Bologna, in collaborazione con l'associazione "Comitato Cittadini Indipendenti Europa dei Cittadini", organizzano la terza edizione della "Befana europea", con performance in piazza Maggiore il 6 gennaio 2010, alle ore 15.

- Leggi l'articolo sulla Befana Europea

Notizie Flash

- **Parità uomo-donna? Risponde la nuova Agenzia Europea**

  E' stata inaugurato oggi 16 dicembre a Vilnius l'Istituto europeo per la parità uomo-donna, la nuova Agenzia della Commissione europea che si occuperà di politiche di genere. La mission della nuova Agenzia europea sarà quella di coadiuvare e sostenere gli Stati membri dell'Unione europea nell'elaborazione ed attuazione di politiche di genere, ovvero quelle politiche che riequilibrino i rapporti tra uomo e donna soprattutto nel mondo del lavoro.

- **Come vivono i giovani europei?**

  Come vivono i circa 96 milioni di ragazzi europei tra i 15 ed i 29 anni? Cosa fanno? Come passano il loro tempo libero? A che età lasciano il nido? Quanti anni hanno quando si sposano

- **Al via la rete "European Master in translation"**

  E' stata lanciata in questi giorni a Bruxelles la rete europea degli interpreti e traduttori, cui partecipa anche la Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori dell'Università di Bologna con sede a Forlì. Una sfida importante per il mercato delle lingue europee e per chi ha deciso o dovesse decidere di impegnarsi in questa professione.

- **Un nuovo inizio per l'Unione Europea**

Il 1° dicembre 2009 è entrato in vigore il Trattato di Lisbona. Questa data passerà alla storia come quella in cui finalmente si è posto fine a quasi un decennio di discussioni interne e tentativi di riforma istituzionale non sempre andati a buon fine.

Mettere le norme sull'emittenza televisiva in sintonia con l'era digitale: molti Stati membri sono in ritardo! (.pdf 38 kB)

A due anni dall'adozione delle nuove norme europee sull'emittenza televisiva, che hanno eliminato limitazioni ormai superate per la televisione digitale via internet, i video a richiesta e la televisione mobile, soltanto tre paesi (Belgio, Romania e Slovacchia) hanno notificato alla Commissione europea le misure di attuazione come richiesto dalla normativa UE.

Al via il primo dei nostri sondaggi

Con questo numero di Monitor Europa inauguriamo il nostro primo sondaggio. Per questo primo numero abbiamo scelto un argomento di attualità, ovvero l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona. Quali altre sfide attendono l'UE? Rispondete alle notre domande...

Legislazione europea

Direttiva 2009/138/CE (.pdf 3722 kB)

Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II). In GUUE L 335 del 17.12.2009

Direttiva 2009/148/CE (.pdf 787 kB)

Direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro. In GUUE L 330 del 16.12.2009

Direttiva 2009/142/CE (.pdf 907 kB)

Direttiva 2009/142/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, in materia di apparecchi a gas. In GUUE L 330 del 16.12.2009

Direttiva 2009/157/CE (.pdf 728 kB)

Direttiva 2009/157/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura. In GUUE L 323 del 10.12.2009

Regolamento (CE) n. 1194/2009 (.pdf 1212 kB)

Regolamento (CE) n. 1194/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 1702/2003 che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione. In GUUE L 321 del 8.12.2009

L'Europa delle Regioni e degli Enti locali

Il nuovo meccanismo ELENA (European Local Energy Assistance)

Il Trattato di Lisbona fa del Comitato delle regioni un garante della sussidiarietà (.MS-Word 16 kB)

Partenariato orientale: dinanzi ai ministri degli Affari esteri Luc Van den Brande invoca un approccio "territoriale" e propone degli strumenti di cooperazione (.MS-Word 9 kB)

LA STRATEGIA "UE 2020" propone una crescita più verde, più equa e più sostenibile. Ma allora perché non anche più "locale"? (.MS-Word 14 kB)

dal Parlamento europeo

Agevolare l'accesso al microcredito per chi ha perso il lavoro

Il Parlamento sostiene la creazione di un nuovo strumento volto ad agevolare l'accesso e le possibilità di ricorso ai microfinanziamenti per la creazione e lo sviluppo di piccole imprese e di attività autonome, soprattutto, da parte di chi ha perso il lavoro a causa della crisi.

Adottato il bilancio UE per il 2010

Il bilancio dell'UE per il 2010 sarà pari a 141,453 miliardi di euro in stanziamenti d'impegno e 122,937 miliardi di euro in stanziamenti di pagamento. E' quanto ha deciso il Parlamento che, assieme al Consiglio, ha trovato un accordo sul finanziamento del piano europeo di ripresa economica, che beneficerà di 2,4 miliardi di euro.

➔dalla Commissione europea

COM(2009)696 del 21.12.2009

seconda relazione annuale sull'attuazione del fondo europeo per la pesca (2008)

COM (2009) 0667 del 03.12.2009

Comunicazione della Commissione - Quinta comunicazione nazionale della Comunità europea nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC)

➔dal Comitato economico e sociale

Paesi in via di sviluppo: serve un impegno più deciso da parte dell'UE (.MS-Word 77 kB)

➔dalla Corte di Giustizia

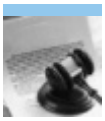

Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-345/08: l'accesso al tirocinio preparatorio alle professioni legali di uno Stato membro può essere subordinato a conoscenze ampie ed approfondite del diritto nazionale

➔L'angolo della lettura

In questo numero abbiamo selezionato per voi...

➔Gli appuntamenti delle prossime settimane

La Befana europea il 6 gennaio 2010 in Piazza Maggiore a Bologna

I parlamentari europei incontrano i cittadini a Bologna l'11 gennaio 2010

iscrizione / cancellazione newsletter

Archivio newsletter

Privacy | **Copyright** | **Accessibilità** | **Credits** | **Disclaimer**

Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro 50, 40127 Bologna - Tel. 051.5275226
Posta cerificata: PEIAssemblea @ postacert.regione.emilia-romagna.it

IP/09/1983

Bruxelles, 21 dicembre 2009

Mettere le norme sull'emittenza televisiva in sintonia con l'era digitale: molti Stati membri sono in ritardo!

A due anni dall'adozione delle nuove norme europee sull'emittenza televisiva (IP/07/1809), che hanno eliminato limitazioni ormai superate per la televisione digitale via internet, i video a richiesta e la televisione mobile, soltanto tre paesi (Belgio, Romania e Slovacchia) hanno notificato alla Commissione europea le misure di attuazione come richiesto dalla normativa UE. La direttiva sui servizi di media audiovisivi (direttiva SMA) ha riveduto le norme sull'emittenza televisiva tradizionale per adattarle alle esigenze dell'era digitale; i paesi membri dell'Unione europea avevano tempo fino al 19 dicembre 2009 per recepire nei rispettivi ordinamenti nazionali la nuova disciplina del settore audiovisivo. La direttiva crea un mercato unico per tutti i servizi di media audiovisivi, offre alle aziende norme certe e protegge i consumatori.

"Due anni fa il settore audiovisivo e i consumatori stavano già aspettando con impazienza nuove norme UE più flessibili che eliminassero anacronistiche pastoie burocratiche e tenessero conto dell'evoluzione delle tecnologie", ha dichiarato Viviane Reding, commissaria europea per la Società dell'informazione e i media. *"Abbiamo aggiornato le norme UE sull'emittenza televisiva per rendere più competitivo il settore audiovisivo europeo. Esorto i paesi dell'UE ad adeguare rapidamente le loro normative nazionali, anche per consentire l'applicazione delle nuove tecniche pubblicitarie previste dalla direttiva SMA: non ci sono scusanti per ulteriori ritardi. La Commissione non rinuncerà a far uso dei poteri che il trattato le conferisce per garantire il rapido recepimento delle norme. La Corte di giustizia ha più volte ribadito che molte delle norme della direttiva possono essere applicate direttamente a decorrere dal 19 dicembre 2009: le aziende e i consumatori possono quindi farvi ricorso anche se l'ordinamento del loro paese non ha ancora recepito la direttiva modernizzata."*.

Sono ormai trascorsi i due anni di tempo che l'Unione europea aveva concesso agli Stati membri per recepire le nuove norme sull'emittenza televisiva e sui servizi di tipo televisivo, quali i video a richiesta e la televisione mobile, ma ad oggi soltanto il **Belgio**, la **Romania** e la **Slovacchia** hanno notificato alla Commissione le misure adottate per dar loro **piena attuazione**. La **Danimarca**, la **Francia**, il **Lussemburgo** e il **Regno Unito** hanno notificato alla Commissione **alcune misure** adottate per recepire la direttiva SMA. In **Ungheria** il processo legislativo si è bloccato completamente dopo la bocciatura del progetto di legge in Parlamento. La direttiva è stata **parzialmente recepita** da **Austria**, **Germania**, **Irlanda**, **Malta** e **Paesi Bassi**, ma la Commissione non ha ricevuto le relative notifiche. Negli altri paesi, il progetto di legge è in fase di discussione, è stato appena pubblicato o è ancora in fase di consultazione pubblica (cfr. allegato).

In base al diritto dell'Unione, le direttive sono strumenti giuridici vincolanti per gli Stati membri; le autorità nazionali hanno la facoltà di scegliere la forma e i metodi per raggiungerne gli obiettivi. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha dichiarato che alcune parti di una direttiva possono avere efficacia diretta in un paese dell'Unione dopo il termine in essa indicato anche se la direttiva non è stata attuata o se è stata attuata in modo inadeguato. A tal fine la direttiva deve stabilire diritti individuali in termini chiari, precisi e assoluti: se si verificano tali condizioni, i cittadini possono chiedere che le autorità pubbliche applichino tali parti della direttiva.

La nuova regolamentazione dell'UE nel settore audiovisivo agevola l'accesso al finanziamento di produttori e fornitori di programmi televisivi grazie a nuove forme di pubblicità, come la pubblicità su una parte dello schermo o l'inserimento di prodotti, autorizzato per tutti i programmi tranne i notiziari, i documentari e le trasmissioni per i bambini. Le emittenti godranno di maggiore flessibilità nella definizione dei palinsesti grazie alla soppressione delle norme che imponevano un periodo minimo di 20 minuti tra le interruzioni pubblicitarie. La nuova normativa rafforza il settore audiovisivo e televisivo europeo riducendo l'intervento regolatore e creando pari condizioni di concorrenza per i servizi di media audiovisivi senza frontiere. Essa garantisce che le norme di interesse pubblico, quali quelle a tutela dei minori e della dignità umana, si applichino a tutti i servizi audiovisivi, anche quelli a richiesta, siano essi diffusi su reti fisse, mobili o satellitari.

La Commissione avvia procedimenti di infrazione nei confronti di ogni paese dell'Unione europea che non ottempera all'obbligo di notificarle i provvedimenti adottati per recepire le direttive UE nell'ordinamento nazionale. In base alla vecchia normativa UE, ciò poteva comportare l'irrogazione di un'ammenda dopo due sentenze della Corte di giustizia. Dal 1º dicembre 2009, a norma del trattato di Lisbona, quando la Commissione adisce la Corte nei confronti di uno Stato membro dell'Unione in un caso simile, può precisare una somma forfettaria o una penalità che lo Stato membro dovrà pagare.

Contesto

Il 13 dicembre 2005 la Commissione aveva proposto una revisione della direttiva Televisione senza frontiere per tenere conto dell'evoluzione tecnologica e del mercato nel settore dei servizi audiovisivi (IP/05/1573, MEMO/06/208). La Commissione ha proposto l'aggiornamento della direttiva SMA il 9 marzo 2007 (IP/07/311), spianando la strada a un rapido accordo da parte del Parlamento e del Consiglio (MEMO/07/206). Il Parlamento europeo ha approvato la posizione comune del Consiglio e la direttiva è entrata in vigore il 18 dicembre 2007.

La direttiva SMA può essere consultata al seguente indirizzo:

http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/avms/index_en.htm

Annex:

State of play on the implementation of the new Directive in EU Member States

Description	***Details***
Pre-legislative stage	**LU**: draft law to be submitted to Council of Government. **PL**: guiding rules for the draft law published in July 2000. Inter service consultations on the draft law were finalised on 25 November 2009. It should be adopted by the Council of beginning 2010. Adoption by the Parliament no sooner than the 2nd quarter of 2010 **SI**
Public consultation on draft legislation	**AT**: second part of legislation (rules other than advertising) drafted + submitted to public consultation. Delay because of recent state aid compromise with Commission which led to amendments, especially the supervision of broadcasters. ("*Umsetzung betreffend ORF und Anpassung aller anderen Regelungen (außer Fernsehwerbung und Teleshopping) seit 18.11.2009 in Begutachtung*") **DE**: - Federal level: Telemediengesetz and preliminary Tabakgesetz will be submitted to the new Government, then to federal Parliament **EE**: Draft text will be submitted to the Government beginning of January 2010. A new regulatory structure including a completely new licensing procedure shall be introduced. **EL**: public consultation ended 25/07/09. **IE**: public consultation on the Broadcasting Act 2009 - Targeted consultation on the Statutory Instrument to transpose elements not covered by the Broadcasting Act (non-linear services) also completed. **IT**: The general law authorising the government to issue a legislative decree implementing the Directive was adopted mid-July. The draft of the decree is currently elaborated by the government and shall be adopted in January 2010. **SE**: public consultation ended late March 09 - Government decision on legislative proposal to be taken in November 09 **PT**: Law will soon be submitted before the Parliament. Adoption foreseen in 2010.
Text before Parliament	**BG:** Text before the first chamber. Vote expected on 16 December. Adoption before the 2nd chamber expected before the end of December 2009 **CY**: 2 different draft laws, one for public service broadcasters and one for commercial broadcasters were submitted to Parliament. They are with the legal department of the Government since 8 December 2009. After examination they will be forwarded to

	Parliament for final discussion and voting. **CZ**: draft law approved by the government, before the Parliament, vote in plenary expected in February 2010. **DE:** - Länder level: Interstate Broadcasting Treaty adopted by Länder Ministers on 28 October 2009, will now be ratified by the 16 Länder parliaments. **ES**: since October 16 **FI**: adoption scheduled beginning of 2010 **HU**: The text was submitted to the Parliament but it was not put on the agenda since it did not get the sufficient amount of votes. Unclear when Parliament will continue. **LT**: draft law awaiting adoption in Parliament by special procedure. **LV**: The draft Law on Electronic Media was adopted by Government on 8 October 2009. First reading in parliament has taken place, amendments will be submitted to 2nd reading. **MT**: Adoption foreseen for the 3rd week of December 2009 **UK**: Separate product placement on TV regulations expected to be before Parliament in early 2010 (current UK legislation prohibits TV product placement). Television Product Placement legislation expected to come into force late March 2010.
Legislation adopted	**AT**: 1st part of rules concerning advertising (*Regelungen zu Fernsehwerbung und Teleshopping für Private seit 1. März 2009 im Privatfernsehgesetz umgesetzt*) **DE:** only definition of linear and non-linear services **DK**: Law adopted on 10/12/2009 **IE**: Broadcasting Bill (covering large part of AVMSD) adopted on 12/07/09. **NL**: law adopted by the Parliament, signature by the Queen and publication expected in the coming days, notification will happen in the coming week
Notifications	**<u>Partial notifications</u>:** **DK** **FR** (main legislation notably on scope, general rules, public service broadcasters and advertising rules) **LU** (liberalisation rules on TV advertising) **UK** (main legislation) **<u>Complete notifications</u>:** **BE** **RO** **SK**

DIRETTIVA 2009/148/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 2009

sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro

(versione codificata)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 137, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [1],

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [2],

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 83/477/CEE del Consiglio, del 19 settembre 1983, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 80/1107/CE) [3], ha subito diverse e sostanziali modificazioni [4]. È opportuno, per fini di chiarezza e razionalizzazione, procedere alla codificazione di detta direttiva.

(2) L'amianto è un agente particolarmente pericoloso che può causare malattie gravi e che è presente in numerose situazioni di lavoro e, pertanto, un elevato numero di lavoratori risulta esposto a un potenziale rischio per la salute. La crocidolite è considerata come una varietà di amianto particolarmente pericolosa.

(3) Le attuali conoscenze scientifiche non sono tali da consentire di stabilire un livello al di sotto del quale non vi siano più rischi per la salute; tuttavia, riducendo il tempo di esposizione all'amianto, diminuirà il rischio di malattie ad esso connesse. È quindi necessario prevedere l'istituzione di misure specifiche armonizzate per la tutela dei lavoratori contro l'amianto. La presente direttiva comporta prescrizioni minime che saranno rivedute in base all'esperienza acquisita e all'evoluzione della tecnica in questo campo.

(4) La microscopia ottica, pur non consentendo il conteggio delle fibre più sottili, nocive alla salute, è comunque il metodo più usato per una regolare misurazione dell'amianto.

(5) Misure preventive ai fini della protezione della salute dei lavoratori esposti all'amianto e dell'impegno previsto per gli Stati membri in materia di sorveglianza della salute di detti lavoratori sono importanti.

(6) Al fine di garantire la chiarezza della definizione delle fibre, occorre definirle sia in termini mineralogici sia rispetto al loro numero CAS (Chemical Abstract Service).

(7) Fatte salve altre disposizioni comunitarie in materia di commercializzazione e di utilizzazione dell'amianto, una limitazione delle attività che comportano un'esposizione all'amianto dovrebbe svolgere un ruolo molto importante nella prevenzione delle malattie derivanti da tale esposizione.

(8) Il sistema di notifica delle attività comportanti un'esposizione all'amianto dovrebbe essere adattato alle nuove situazioni di lavoro.

(9) Il divieto dell'uso dell'amianto in applicazione a spruzzo non è sufficiente per evitare la presenza di particelle di amianto nell'atmosfera. Occorre vietare anche le attività che espongono i lavoratori alle fibre di amianto durante l'estrazione dell'amianto, la fabbricazione e la lavorazione di prodotti a base di amianto o la fabbricazione e la lavorazione di prodotti contenenti fibre d'amianto aggiunte deliberatamente, tenuto conto che il livello d'esposizione delle stesse è elevato e difficile da prevenire.

(10) Tenuto conto delle conoscenze tecniche più recenti, occorre definire la metodologia di prelievo dei campioni per la misurazione del tenore di amianto nell'aria, nonché il metodo di conteggio delle fibre.

(11) Anche se non è stato ancora possibile determinare il livello di esposizione al di sotto del quale l'amianto non comporta rischi di cancro, è opportuno ridurre al minimo l'esposizione professionale dei lavoratori all'amianto.

(12) È opportuno che i datori di lavoro siano tenuti a individuare, prima della realizzazione del progetto di rimozione dell'amianto, la presenza o l'eventuale presenza di amianto negli edifici o negli impianti e a darne comunicazione alle altre persone che possono essere esposte all'amianto per via dell'utilizzo degli edifici, di lavori di manutenzione o di altre attività all'interno o all'esterno di essi.

(13) È indispensabile accertarsi che i lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto vengano effettuati da imprese che conoscono tutte le precauzioni da adottare per tutelare i lavoratori.

(14) Una formazione specifica dei lavoratori esposti o che possono essere esposti all'amianto contribuirà in modo significativo a ridurre i rischi derivanti da tale esposizione.

---

[1] Parere del 10 giugno 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

[2] Parere del Parlamento europeo del 20 ottobre 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 26 novembre 2009.

[3] GU L 263 del 24.9.1983, pag. 25.

[4] Cfr. allegato II, parte A.

(15) A fini di un'individuazione precoce delle patologie dovute all'amianto è opportuno prevedere, alla luce delle conoscenze mediche più recenti, raccomandazioni pratiche per la sorveglianza clinica dei lavoratori esposti.

(16) Poiché l'obiettivo dell'azione prevista, vale a dire il miglioramento della protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'intervento, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(17) Le disposizioni che figurano nella presente direttiva costituiscono un elemento concreto della realizzazione della dimensione sociale del mercato interno. Tali disposizioni sono limitate al minimo per non ostacolare inutilmente la creazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese.

(18) La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale delle direttive di cui all'allegato II, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva ha per oggetto la protezione dei lavoratori contro i rischi che derivano o possono derivare per la loro salute dall'esposizione all'amianto, durante il lavoro, nonché la prevenzione di tali rischi.

Essa fissa i valori limite di tale esposizione e altre disposizioni specifiche.

2. La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di applicare o introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che garantiscono una maggiore protezione dei lavoratori, in particolare per quanto riguarda la sostituzione dell'amianto con prodotti sostitutivi meno pericolosi.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva, il termine «amianto» indica i seguenti silicati fibrosi:

a) l'actinolite d'amianto, n. 77536-66-4 del CAS ([1]);

b) la grunerite d'amianto (amosite), n. 12172-73-5 del CAS ([1]);

c) l'antofillite d'amianto, n. 77536-67-5 del CAS ([1]);

d) il crisotilo, n. 12001-29-5 del CAS ([1]);

e) la crocidolite, n. 12001-28-4 del CAS ([1]);

f) la tremolite d'amianto, n. 77536-68-6 del CAS ([1]).

Articolo 3

1. La presente direttiva si applica alle attività nelle quali i lavoratori sono, o possono essere, esposti durante il lavoro alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto.

2. Per qualsiasi attività che possa presentare un rischio di esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto, è necessario valutare tale rischio in modo da stabilire la natura e il grado dell'esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto.

3. Purché si tratti di esposizioni dei lavoratori sporadiche e di debole intensità e risulti chiaramente dalla valutazione dei rischi di cui al paragrafo 2 che il valore limite di esposizione all'amianto non sarà superato nell'aria dell'ambiente di lavoro, gli articoli 4, 18 e 19 possono non essere applicati quando il lavoro prevede:

a) brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili;

b) la rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate a una matrice;

c) l'incapsulamento e il condizionamento di guaine a materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato;

d) la sorveglianza e il controllo dell'aria e il prelievo di campioni ai fini dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale.

4. Gli Stati membri stabiliscono, previa consultazione delle parti sociali e in conformità con la legislazione e le prassi nazionali, orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità di cui al paragrafo 3.

5. La valutazione di cui al paragrafo 2 forma oggetto di una consultazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti nell'impresa o nello stabilimento e viene sottoposta a revisione quando sia giustificato ritenere che non sia corretta o quando intervenga nel lavoro una modifica sostanziale.

Articolo 4

1. Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 3, sono prese le misure previste ai paragrafi da 2 a 5.

2. Le attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1, formano oggetto di un sistema di notifica gestito dalle autorità responsabili dello Stato membro.

3. La notifica di cui al paragrafo 2 dev'essere presentata dal datore di lavoro all'autorità responsabile dello Stato membro, prima dell'inizio dei lavori, ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali.

Tale notifica deve comprendere almeno una descrizione sintetica:

a) dell'ubicazione del cantiere;

b) del tipo e dei quantitativi di amianto utilizzati o maneggiati;

([1]) Numero di registro del CAS (Chemical Abstract Service).

c) delle attività e dei procedimenti applicati;

d) del numero dei lavoratori interessati;

e) della data di inizio dei lavori e della relativa durata;

f) delle misure adottate per limitare l'esposizione dei lavoratori all'amianto.

4. I lavoratori e/o i loro rappresentanti nell'impresa o nello stabilimento hanno accesso al documento oggetto della notifica di cui al paragrafo 2, relativa all'impresa o allo stabilimento, in conformità delle legislazioni nazionali.

5. Occorre procedere a una nuova notifica ogniqualvolta una modifica delle condizioni di lavoro può comportare un aumento significativo dell'esposizione alla polvere prodotta dall'amianto o da materiali contenenti amianto.

Articolo 5

Sono vietati l'uso dell'amianto in applicazione a spruzzo, nonché le attività che implicano l'incorporazione di materiali isolanti o insonorizzanti a bassa densità (inferiore a 1 g/cm^3) che contengono amianto.

Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni comunitarie in materia di commercializzazione e di utilizzazione dell'amianto, le attività che espongono i lavoratori alle fibre di amianto durante l'estrazione dell'amianto, la fabbricazione e la lavorazione di prodotti a base di amianto o la fabbricazione o la lavorazione di prodotti contenenti amianto aggiunto deliberatamente sono vietate, ad eccezione del trattamento e della messa in discarica dei prodotti risultanti dalla demolizione e dalla rimozione dell'amianto.

Articolo 6

Per tutte le attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1, l'esposizione dei lavoratori alla polvere prodotta dall'amianto o da materiali contenenti amianto nel luogo di lavoro deve essere ridotta al minimo e in ogni caso al di sotto del valore limite fissato nell'articolo 8, in particolare attraverso le seguenti misure:

a) il numero di lavoratori esposti o che possono essere esposti alla polvere prodotta dall'amianto o da materiali contenenti amianto deve essere limitato al numero più basso possibile;

b) i processi lavorativi devono essere concepiti in modo da evitare di produrre polvere di amianto o, se ciò non è possibile, da evitare emissioni di polvere di amianto nell'aria;

c) tutti i locali e le attrezzature per il trattamento dell'amianto devono poter essere regolarmente sottoposti a un'efficace pulizia e manutenzione;

d) l'amianto o i materiali che rilasciano polvere di amianto o che contengono amianto devono essere stoccati e trasportati in appositi imballaggi chiusi;

e) i residui devono essere raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il più presto possibile in appropriati imballaggi chiusi su cui sarà apposta un'etichettatura indicante che contengono amianto; questa misura non si applica alle attività estrattive; detti residui devono essere successivamente trattati ai sensi della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi [1].

Articolo 7

1. Per garantire il rispetto del valore limite fissato all'articolo 8 e in funzione dei risultati della valutazione iniziale dei rischi, la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria del luogo di lavoro dev'essere effettuata regolarmente.

2. Il campionamento deve essere rappresentativo dell'esposizione personale del lavoratore alla polvere prodotta dall'amianto o da materiali contenenti amianto.

3. I campionamenti sono effettuati previa consultazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti nell'impresa o nello stabilimento.

4. Il prelievo dei campioni dev'essere effettuato da personale in possesso delle qualifiche richieste. I campioni prelevati sono successivamente analizzati a norma del paragrafo 6 in laboratori attrezzati per il conteggio delle fibre.

5. La durata dei campionamenti dev'essere tale da consentire di stabilire un'esposizione rappresentativa per un periodo di riferimento di otto ore (un turno) tramite misurazioni o calcoli ponderati nel tempo.

6. Il conteggio delle fibre è effettuato di preferenza tramite microscopio a contrasto di fase (PCM), applicando il metodo raccomandato dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) nel 1997 [2] o qualsiasi altro metodo che offra risultati equivalenti.

Ai fini della misurazione dell'amianto nell'aria di cui al paragrafo 1 si prendono in considerazione unicamente le fibre che abbiano una lunghezza superiore a cinque micrometri e una larghezza inferiore a tre micrometri e il cui rapporto lunghezza/larghezza sia superiore a 3:1.

Articolo 8

I datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell'aria superiore a 0,1 fibre per cm^3, misurata in rapporto a una media ponderata nel tempo di riferimento di 8 ore (TWA).

Articolo 9

Le modifiche necessarie per l'adeguamento dell'allegato I della presente direttiva al progresso tecnico sono apportate secondo la procedura di cui all'articolo 17 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro [3].

Articolo 10

1. Quando il valore limite fissato all'articolo 8 viene superato, devono essere individuate le cause di questo superamento e adottate il più presto possibile le misure appropriate per ovviare alla situazione.

---

[1] GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20.

[2] Determinazione della concentrazione delle fibre in sospensione nell'aria. Metodo raccomandato: microscopia ottica in contrasto di fase (conteggio con membrana filtrante). ISBN 92 4 154496 1, OMS, Ginevra 1997.

[3] GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.

Il lavoro può proseguire nella zona interessata solo se vengono prese misure adeguate per la protezione dei lavoratori interessati.

2. Per verificare l'efficacia delle misure di cui al paragrafo 1, primo comma, si procede immediatamente a una nuova determinazione del tenore di amianto nell'aria.

3. Quando l'esposizione non può essere ridotta con altri mezzi e il valore limite impone l'uso di un dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie, tale uso non può essere permanente e la sua durata per ogni lavoratore deve essere limitata al minimo strettamente necessario. Se del caso, di concerto con i lavoratori e/o i loro rappresentanti, in conformità con la legislazione e le prassi nazionali, sono previsti, in funzione dell'impegno fisico e delle condizioni climatiche, i periodi di riposo necessari nel corso di attività che richiedono un dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie.

Articolo 11

Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, i datori di lavoro adottano, eventualmente chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta a individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto.

Se vi è il minimo dubbio sulla presenza di amianto in un materiale o in una costruzione, occorre applicare le disposizioni previste dalla presente direttiva.

Articolo 12

Per talune attività, quali lavori di demolizione, di rimozione dell'amianto, di riparazione e di manutenzione per le quali è prevedibile il superamento del valore limite fissato all'articolo 8 nonostante l'adozione di misure tecniche preventive per limitare il tenore di amianto nell'aria, il datore di lavoro stabilisce le misure destinate a garantire la protezione dei lavoratori durante tali attività, in particolare le seguenti:

a) i lavoratori ricevono un apposito dispositivo di protezione delle vie respiratorie e altri dispositivi di protezione individuale che essi devono indossare;

b) sono affissi cartelli per segnalare che si prevede il superamento del valore limite fissato all'articolo 8; e

c) è evitata la dispersione della polvere prodotta dall'amianto o dai materiali contenenti amianto al di fuori dei locali/luoghi dei lavori.

I lavoratori e/o i loro rappresentanti nell'impresa o nello stabilimento sono consultati su tali misure prima di procedere a tali attività.

Articolo 13

1. Un piano di lavoro è predisposto prima dell'inizio dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto e/o dei materiali contenenti amianto dagli edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dalle navi.

2. Il piano di cui al paragrafo 1 deve prevedere le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Il piano deve in particolare prevedere che:

a) l'amianto e/o i materiali contenenti amianto siano rimossi prima dell'applicazione delle tecniche di demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello rappresentato dal fatto che l'amianto e/o i materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto;

b) vengano forniti, se necessario, i dispositivi di protezione individuale di cui all'articolo 12, primo comma, lettera a);

c) al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto sia accertata l'assenza di rischi dovuti all'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro, conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali.

Su richiesta delle autorità competenti, il piano deve contenere informazioni sui seguenti punti:

a) natura e durata probabile dei lavori;

b) luogo di esecuzione dei lavori;

c) metodi applicati qualora i lavori implichino la manipolazione di amianto o di materiali contenenti amianto;

d) caratteristiche degli equipaggiamenti utilizzati ai fini:

   i) della protezione e della decontaminazione del personale incaricato dei lavori;

   ii) della protezione delle altre persone che si trovano sul luogo dei lavori o in prossimità di quest'ultimo.

3. Su richiesta delle autorità competenti, il piano di cui al paragrafo 1 deve essere loro notificato prima dell'inizio dei lavori previsti.

Articolo 14

1. I datori di lavoro devono prevedere un'idonea formazione per tutti i lavoratori esposti o potenzialmente esposti alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto. Tale formazione deve avvenire senza alcun onere a carico dei lavoratori e a intervalli regolari.

2. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie in materia di prevenzione e sicurezza, in particolare per quanto riguarda:

a) le proprietà dell'amianto e i suoi effetti sulla salute, incluso l'effetto sinergico dovuto al fumare;

b) i tipi di prodotti o materiali che possono contenere amianto;

c) le operazioni che possono comportare un'esposizione all'amianto e l'importanza dei controlli preventivi per ridurre al minimo tale esposizione;

d) le prassi di lavoro sicure, i controlli e le attrezzature di protezione;

e) la funzione, la scelta, la selezione, i limiti e la corretta utilizzazione dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

f) le procedure di emergenza;

g) le procedure di decontaminazione;

h) l'eliminazione dei residui;

i) la necessità del controllo sanitario.

3. Gli orientamenti pratici per la formazione degli addetti all'eliminazione dell'amianto sono messi a punto a livello comunitario.

Articolo 15

Prima di effettuare lavori di demolizione o rimozione dell'amianto, le imprese devono dare prova della loro competenza nel settore. Tale prova è stabilita conformemente alle legislazioni e/o alle prassi nazionali.

Articolo 16

1. Per tutte le attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 3, sono prese le misure appropriate affinché:

a) i luoghi in cui si svolgono tali attività siano:

   i) chiaramente delimitati e contrassegnati da appositi cartelli;

   ii) accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi debbano accedere a motivo del loro lavoro o della loro funzione;

   iii) oggetto di un divieto di fumare;

b) siano predisposte aree speciali che consentano ai lavoratori di mangiare e bere senza rischio di contaminazione da polvere di amianto;

c) siano messi a disposizione dei lavoratori adeguati indumenti di lavoro o protettivi; detti indumenti di lavoro o protettivi devono restare all'interno dell'impresa; essi possono tuttavia essere trasportati all'esterno per il lavaggio in lavanderie attrezzate per questo tipo di operazioni, qualora l'impresa stessa non provveda al lavaggio; in tal caso il trasporto di tali indumenti deve avvenire in contenitori chiusi;

d) gli indumenti di lavoro o protettivi siano riposti in un luogo separato da quello destinato agli abiti civili;

e) i lavoratori possano disporre di impianti sanitari adeguati, provvisti di docce, in caso di operazioni in ambienti polverosi;

f) l'equipaggiamento protettivo sia custodito in locali all'uopo destinati e controllato e pulito dopo ogni utilizzazione; devono essere prese misure per riparare o sostituire l'equipaggiamento difettoso prima di una nuova utilizzazione.

2. Il costo delle misure prese in applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1 non può essere a carico dei lavoratori.

Articolo 17

1. Per qualsiasi attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1, sono prese le misure appropriate affinché i lavoratori, nonché i loro rappresentanti nell'impresa o nello stabilimento, ricevano adeguate informazioni circa:

a) i rischi potenziali per la salute, dovuti all'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto;

b) l'esistenza di valori limite regolamentari e la necessità della sorveglianza atmosferica;

c) le norme igieniche, ivi compresa la necessità di non fumare;

d) le precauzioni da prendere per l'uso di equipaggiamenti e indumenti di protezione;

e) le misure di precauzione particolari che debbono essere prese per ridurre al minimo l'esposizione.

2. Oltre alle misure di cui al paragrafo 1 e fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 3, vengono prese le misure appropriate affinché:

a) i lavoratori e/o i loro rappresentanti all'interno dell'impresa o dello stabilimento prendano visione dei dati relativi ai risultati della misurazione del tenore di amianto nell'aria e possano essere informati del significato di tali risultati;

b) qualora dai risultati emergano valori superiori al valore limite fissato all'articolo 8, i lavoratori interessati e i loro rappresentanti nell'impresa o nello stabilimento siano informati il più rapidamente possibile del superamento e delle cause dello stesso e i lavoratori e/o i loro rappresentanti nell'impresa o nello stabilimento siano consultati sulle misure da adottare o, in caso di urgenza, informati delle misure adottate.

Articolo 18

1. Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 3, sono prese le misure previste ai paragrafi da 2 a 5.

2. Prima dell'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto, deve essere disponibile per ogni lavoratore un accertamento del suo stato di salute.

Detto accertamento deve comprendere un esame specifico del torace. L'allegato I contiene raccomandazioni pratiche cui possono far riferimento gli Stati membri per l'accertamento clinico; queste raccomandazioni sono adattate in funzione del progresso tecnico, conformemente alla procedura di cui all'articolo 17 della direttiva 89/391/CEE.

Durante l'esposizione, un nuovo accertamento deve essere disponibile almeno una volta ogni tre anni.

Per ciascun lavoratore, in conformità delle legislazioni e/o pratiche nazionali, si deve tenere una cartella clinica individuale.

3. In base all'accertamento clinico di cui al paragrafo 2, secondo comma, il medico o l'autorità responsabile del controllo sanitario dei lavoratori si pronunciano, in conformità delle legislazioni nazionali, sulle eventuali misure individuali di protezione o di prevenzione da prendere o stabiliscono dette misure.

Tali misure possono comprendere, se necessario, l'allontanamento del lavoratore interessato da qualsiasi esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto.

4. Ai lavoratori devono essere forniti informazioni e consigli relativi a qualsiasi accertamento della loro salute cui essi possono sottoporsi dopo la fine dell'esposizione.

Il medico o l'autorità preposta alla sorveglianza medica dei lavoratori possono segnalare la necessità di proseguire la sorveglianza medica dopo la fine dell'esposizione per il periodo di tempo da essi ritenuto necessario per proteggere la salute del lavoratore interessato.

Tale sorveglianza prolungata avviene in conformità delle legislazioni e/o delle prassi nazionali.

5. Il lavoratore interessato o il datore di lavoro può chiedere la revisione degli accertamenti di cui al paragrafo 3, in conformità delle legislazioni nazionali.

Articolo 19

1. Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 3, sono prese le misure previste ai paragrafi 2, 3 e 4.

2. I lavoratori incaricati di svolgere le attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1, devono essere iscritti dal datore di lavoro in un registro che indichi il carattere e la durata della loro attività, nonché l'esposizione alla quale sono stati sottoposti. Il medico e/o l'autorità responsabile del controllo sanitario hanno accesso a detto registro. Ogni lavoratore interessato può prendere visione dei suoi risultati personali contenuti nel registro. I lavoratori e/o i loro rappresentanti nell'impresa o nello stabilimento hanno accesso alle informazioni collettive anonime contenute nel registro in questione.

3. Il registro di cui al paragrafo 2 e le cartelle cliniche individuali di cui all'articolo 18, paragrafo 2, quarto comma devono essere conservati per un periodo minimo di quarant'anni a partire dalla fine dell'esposizione, conformemente alle legislazioni e/o alle prassi nazionali.

4. I documenti di cui al paragrafo 3 vanno messi a disposizione dell'autorità responsabile qualora l'impresa cessi la sua attività, conformemente alle legislazioni e/o alle prassi nazionali.

Articolo 20

Gli Stati membri prevedono l'applicazione di sanzioni adeguate in caso di violazione della normativa nazionale adottata ai termini della presente direttiva. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 21

Gli Stati membri tengono un registro dei casi accertati di asbestosi e di mesotelioma.

Articolo 22

Ogni cinque anni gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'attuazione pratica della presente direttiva nella forma di un capitolo specifico della relazione unica di cui all'articolo 17 *bis*, paragrafi 1, 2 e 3 della direttiva 89/391/CEE che costituisce la base della valutazione che la Commissione deve effettuare a norma di detto articolo 17 *bis*, paragrafo 4.

Articolo 23

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 24

La direttiva 83/477/CEE, modificata dalle direttive di cui all'allegato II, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale di cui all'allegato II, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.

Articolo 25

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 26

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 30 novembre 2009.

Per il Parlamento europeo	*Per il Consiglio*
Il presidente	*La presidente*
J. BUZEK	B. ASK

ALLEGATO I

Raccomandazioni pratiche per l'accertamento clinico dei lavoratori, di cui all'articolo 18, paragrafo 2, secondo comma

1. In base alle conoscenze di cui si dispone attualmente, l'esposizione alle fibre libere di amianto può provocare le seguenti affezioni:
   — asbestosi,
   — mesotelioma,
   — cancro del polmone,
   — cancro gastrointestinale.
2. Il medico e/o l'autorità che ha il compito di effettuare il controllo medico dei lavoratori esposti all'amianto devono essere a conoscenza delle condizioni o delle circostanze nelle quali ciascun lavoratore ha subito l'esposizione.
3. L'accertamento clinico dei lavoratori dovrebbe essere effettuato conformemente ai principi e alle prassi della medicina del lavoro; esso dovrebbe comportare almeno le seguenti misure:
   — tenuta della cartella clinica e professionale del lavoratore,
   — colloquio individuale,
   — esame clinico generale e segnatamente del torace,
   — esami della funzionalità polmonare (spirometria e curva flusso-volume).

   Il medico e/o l'autorità preposta alla sorveglianza medica devono decidere, alla luce delle conoscenze più recenti in materia di medicina del lavoro, dell'opportunità o meno di realizzare altri esami, quali la citologia dello sputo, la radiografia toracica o una tomodensitometria.

ALLEGATO II

PARTE A

Direttiva abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive

(di cui all'articolo 24)

Direttiva 83/477/CEE del Consiglio (GU L 263 del 24.9.1983, pag. 25)	
Direttiva 91/382/CEE del Consiglio (GU L 206 del 29.7.1991, pag. 16)	
Direttiva 98/24/CE del Consiglio (GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11)	unicamente l'articolo 13, paragrafo 2
Direttiva 2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 97 del 15.4.2003, pag. 48)	
Direttiva 2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 27.6.2007, pag. 21)	unicamente l'articolo 2, paragrafo 1

PARTE B

Termini di recepimento nel diritto nazionale

(di cui all'articolo 24)

Direttiva	Termine di recepimento
83/477/CEE	31 dicembre 1986 [1]
91/382/CEE	1º gennaio 1993 [2]
98/24/CE	5 maggio 2001
2003/18/CE	14 aprile 2006
2007/30/CE	31 dicembre 2012

[1] Tale data è sostituita da quella del 31 dicembre 1989 per quanto riguarda le attività estrattive dell'amianto.

[2] Per la Repubblica ellenica il termine di recepimento della direttiva è il 1º gennaio 1996. Tuttavia, il termine di recepimento delle disposizioni riguardanti le attività estrattive dell'amianto è il 1º gennaio 1996 per tutti gli Stati membri e il 1º gennaio 1999 per la Repubblica ellenica.

ALLEGATO III

Tavola di concordanza

Direttiva 83/477/CEE	Presente direttiva
Articolo 1, paragrafo 1	Articolo 1, paragrafo 1
Articolo 1, paragrafo 2	—
Articolo 1, paragrafo 3	Articolo 1, paragrafo 2
Articolo 2, dal primo al sesto trattino	Articolo 2, lettere da a) a f)
Articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3	Articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3
Articolo 3, paragrafo 3 *bis*	Articolo 3, paragrafo 4
Articolo 3, paragrafo 4	Articolo 3, paragrafo 5
Articolo 4, alinea	Articolo 4, paragrafo 1
Articolo 4, punto 1	Articolo 4, paragrafo 2
Articolo 4, punto 2	Articolo 4, paragrafo 3
Articolo 4, punto 3	Articolo 4, paragrafo 4
Articolo 4, punto 4	Articolo 4, paragrafo 5
Articolo 5	Articolo 5
Articolo 6, punti da 1 a 5	Articolo 6, lettere da a) a e)
Articoli 7 e 8	Articoli 7 e 8
Articolo 9, paragrafo 2	Articolo 9
Articolo 10	Articolo 10
Articolo 10 *bis*	Articolo 11
Articolo 11, paragrafi 1 e 2	Articolo 12, primo e secondo comma
Articolo 12, paragrafo 1	Articolo 13, paragrafo 1
Articolo 12, paragrafo 2, primo comma	Articolo 13, paragrafo 2, primo comma
Articolo 12, paragrafo 2, secondo comma, primo trattino	Articolo 13, paragrafo 2, secondo comma, lettera a)
Articolo 12, paragrafo 2, secondo comma, secondo trattino	Articolo 13, paragrafo 2, secondo comma, lettera b)
Articolo 12, paragrafo 2, secondo comma, terzo trattino	Articolo 13, paragrafo 2, secondo comma, lettera c)
Articolo 12, paragrafo 2, terzo comma, primo trattino	Articolo 13, paragrafo 2, terzo comma, lettera a)
Articolo 12, paragrafo 2, terzo comma, secondo trattino	Articolo 13, paragrafo 2, terzo comma, lettera b)
Articolo 12, paragrafo 2, terzo comma,terzo trattino	Articolo 13, paragrafo 2, terzo comma, lettera c)
Articolo 12, paragrafo 2, terzo comma, quarto trattino	Articolo 13, paragrafo 2, terzo comma, lettera d)
Articolo 12, paragrafo 2, terzo comma, quarto trattino, primo sotto-trattino	Articolo 13, paragrafo 2, terzo comma, lettera d), punto i)
Articolo 12, paragrafo 2, terzo comma, quarto trattino, secondo sotto-trattino	Articolo 13, paragrafo 2, terzo comma, lettera d), punto ii)
Articolo 12, paragrafo 3	Articolo 13, paragrafo 3
Articolo 12 *bis*	Articolo 14
Articolo 12 *ter*	Articolo 15
Articolo 13, paragrafo 1, lettera a)	Articolo 16, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 13, paragrafo 1, lettera b)	Articolo 16, paragrafo 1, lettera b)

Direttiva 83/477/CEE	Presente direttiva
Articolo 13, paragrafo 1, lettera c) i) e ii)	Articolo 16, paragrafo 1, lettera c)
Articolo 13, paragrafo 1, lettera c) iii)	Articolo 16, paragrafo 1, lettera d)
Articolo 13, paragrafo 1, lettera c) iv)	Articolo 16, paragrafo 1, lettera e)
Articolo 13, paragrafo 1, lettera c) v)	Articolo 16, paragrafo 1, lettera f)
Articolo 13, paragrafo 2	Articolo 16, paragrafo 2
Articolo 14, paragrafo 1, alinea	Articolo 17, paragrafo 1, alinea
Articolo 14, paragrafo 1, dal primo al quinto trattino	Articolo 17, paragrafo 1, lettere da a) a e)
Articolo 14, paragrafo 2	Articolo 17, paragrafo 2
Articolo 15, alinea	Articolo 18, paragrafo 1
Articolo 15, punti da 1 a 4	Articolo 18, paragrafi da 2 a 5
Articolo 16, alinea	Articolo 19, paragrafo 1
Articolo 16, punti 1), 2) e 3)	Articolo 19, paragrafi 2, 3 e 4
Articolo 16 *bis*	Articolo 20
Articolo 17	Articolo 21
Articolo 17 *bis*	Articolo 22
Articolo 18, paragrafo 1	—
Articolo 18, paragrafo 2	Articolo 23
—	Articolo 24
—	Articolo 25
Articolo 19	Articolo 26
Allegato II	Allegato I
—	Allegato II
—	Allegato III

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2009/142/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 2009

in materia di apparecchi a gas

(versione codificata)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [1],

ai sensi della procedura prevista all'articolo 251 del Trattato [2],

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 90/396/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di apparecchi a gas [3] ha subito sostanziali modificazioni [4]. È opportuno, per motivi di chiarezza e razionalizzazione, procedere alla codificazione di tale direttiva.

(2) Gli Stati membri sono tenuti a garantire sul proprio territorio la sicurezza e la salute delle persone e, all'occorrenza, degli animali domestici e dei beni dai rischi derivanti dall'uso degli apparecchi a gas.

(3) In taluni Stati membri disposizioni cogenti determinano in particolare il livello di sicurezza richiesto agli apparecchi a gas attraverso la specificazione delle caratteristiche di progettazione e di funzionamento e la definizione delle procedure di ispezione. Queste disposizioni cogenti non determinano necessariamente un diverso livello di sicurezza da uno Stato membro all'altro, ma ostacolano invece, per la loro diversità, il commercio all'interno della Comunità.

(4) Negli Stati membri sono fissate condizioni diverse in materia di tipi di gas e di pressioni di alimentazione. Queste condizioni non sono armonizzate in quanto si deve tener conto delle caratteristiche peculiari della situazione di ciascuno Stato membro in fatto di approvvigionamento e distribuzione dell'energia.

(5) Il diritto comunitario, in deroga ad una delle regole fondamentali della Comunità consistente nella libera circolazione delle merci, prevede che gli ostacoli alla circolazione intracomunitaria, dovuti alla disparità delle legislazioni nazionali sulla commercializzazione dei prodotti, debbano essere ammessi qualora tali ostacoli possano essere riconosciuti necessari per far fronte ad esigenze imperative. Quindi l'armonizzazione legislativa dovrebbe limitarsi, nel caso presente, alle sole prescrizioni necessarie per soddisfare i requisiti imperativi ed essenziali della sicurezza, della salute e del risparmio energetico relativi agli apparecchi a gas. Questi requisiti dovrebbero sostituire le prescrizioni nazionali in materia poiché essi sono essenziali.

(6) Il mantenimento o il miglioramento del livello di sicurezza raggiunto negli Stati membri costituiscono un obiettivo essenziale della presente direttiva e della sicurezza quale essa è definita dai requisiti essenziali.

(7) I requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute dovrebbero essere rispettati per garantire la sicurezza degli apparecchi a gas. L'efficienza energetica è un requisito essenziale. Detti requisiti dovrebbero essere applicati con discernimento per tener conto del livello tecnologico esistente al momento della fabbricazione.

---

[1] GU C 151 del 17.6.2008, pag. 12.
[2] Parere del Parlamento europeo del 20 ottobre 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 26 novembre 2009.
[3] GU L 196 del 26.7.1990, pag. 15.
[4] V. Allegato VI, Parte A.

(8) La presente direttiva dovrebbe pertanto definire unicamente i requisiti essenziali. Per facilitare la prova della conformità con i requisiti essenziali è necessario disporre di norme armonizzate a livello comunitario, che riguardino in particolare la costruzione, il funzionamento e l'installazione degli apparecchi a gas e il cui rispetto assicuri al prodotto una presunzione di conformità con detti requisiti essenziali. Queste norme armonizzate a livello comunitario sono elaborate da organismi privati e devono conservare il loro carattere di disposizioni non cogenti. A tal fine il Comitato europeo di normalizzazione (CEN), il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) e l'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) sono riconosciuti quali organismi competenti per l'adozione delle norme armonizzate, conformemente agli orientamenti generali sulla cooperazione tra la Commissione, l'Associazione europea di libero scambio (EFTA) e questi tre organismi, firmati 28 marzo 2003 ([1]). Per «norma armonizzata» si intende una specificazione tecnica (norma europea o documento di armonizzazione) adottata dal CEN, dal CENELEC o dall'ETSI o da due o tre di detti organismi, su mandato della Commissione, conformemente alle disposizioni della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche ([2]), nonché ai sensi degli orientamenti generali sulla cooperazione sopra citati;

(9) Il Consiglio ha adottato diverse direttive miranti all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi, basandosi sui principi stabiliti nella risoluzione del 7 maggio 1985 relativa ad una nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e normalizzazione ([3]); ognuna delle suddette direttive contempla l'apposizione della marcatura CE. La Commissione, nella comunicazione del 15 giugno 1989 concernente un approccio globale in materia di certificazione e di prove ([4]), ha proposto la creazione di una legislazione comune concernente una marcatura CE avente un simbolo grafico comune. Nella risoluzione del 21 dicembre 1989 concernente un approccio globale in materia di valutazione della conformità ([5]), il Consiglio ha approvato come principio regolatore l'adozione di una tale strategia coerente per quanto concerne l'utilizzo della marcatura CE. I due elementi fondamentali della nuova strategia da applicare sono i requisiti essenziali e le procedure di valutazione della conformità.

(10) È necessario verificare la conformità ai requisiti tecnici in questione per proteggere efficacemente gli utilizzatori e i terzi. Le procedure di certificazione esistenti differiscono da uno Stato membro all'altro. Per evitare il moltiplicarsi delle ispezioni, risultanti in pratica in ostacoli alla libera circolazione degli apparecchi a gas, è opportuno prevedere il reciproco riconoscimento delle procedure di certificazione applicate dagli Stati membri. Al fine di facilitare il reciproco riconoscimento delle procedure di certificazione, è opportuno in particolare stabilire procedure comunitarie armonizzate e i criteri da prendere in considerazione per designare gli organismi incaricati dell'esecuzione di tali procedure.

(11) La responsabilità degli Stati membri sul loro territorio per la sicurezza, la salute e l'efficienza energetica considerati nei requisiti essenziali dovrebbe essere riconosciuta in una clausola di salvaguardia che prevede adeguate procedure comunitarie.

(12) I destinatari di qualsiasi decisione presa nel quadro della presente direttiva dovrebbero conoscere le motivazioni di tale decisione e i mezzi di ricorso loro offerti.

(13) La presente direttiva fa salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento e alla data di applicazione indicati nell'allegato VI, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPITOLO 1

AMBITO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI, IMMISSIONE SUL MERCATO E LIBERA CIRCOLAZIONE

Articolo 1

1. La presente direttiva si applica ad apparecchi e dispositivi.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione definito nel paragrafo 1 gli apparecchi destinati specificatamente ad essere utilizzati in processi industriali in stabilimenti industriali.

2. Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

a) per «apparecchi» si intendono gli apparecchi utilizzati per la cottura, il riscaldamento, la produzione di acqua calda, il raffreddamento, l'illuminazione e il lavaggio, i quali bruciano combustibili gassosi ed hanno eventualmente una temperatura normale dell'acqua non superiore a 105 °C. Sono assimilati agli apparecchi i bruciatori ad aria soffiata e i corpi di scambio calore attrezzati con i bruciatori precitati;

b) per «dispositivi» si intendono i dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione ed i sottogruppi, diversi dai bruciatori ad aria soffiata e dai corpi di scambio calore attrezzati con i generatori precitati, i quali sono commercializzati separatamente per uso dei professionisti e sono destinati ad essere incorporati in un apparecchio a gas o montati per costituire un apparecchio a gas;

c) per «combustibile gassoso» si intende qualsiasi combustibile che sia allo stato gassoso ad una temperatura di 15 °C e ad una pressione di 1 bar.

([1]) GU C 91 del 16.4.2003, pag. 7.
([2]) GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.
([3]) GU C 136, 4.6.1985, pag. 1.
([4]) GU C 231, 8.9.1989, pag. 3 e GU C 267, 19.10.1989, pag. 3.
([5]) GU C 10, 16.1.1990, pag. 1.

3. Ai fini della presente direttiva un apparecchio si considera «usato normalmente» quando è:

a) correttamente installato e sottoposto a regolare manutenzione, conformemente alle istruzioni del fabbricante;

b) usato nel normale campo di variazione della qualità del gas e della pressione di alimentazione e

c) usato per gli scopi per cui è stato costruito o in modi ragionevolmente prevedibili.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni utili affinché gli apparecchi possano essere immessi sul mercato e posti in servizio soltanto se, qualora usati normalmente, non compromettono la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni.

2. Gli Stati membri comunicano in tempo utile agli altri Stati membri ed alla Commissione qualsiasi modifica dei tipi di gas e le corrispondenti pressioni di alimentazione utilizzati sul loro territorio, che sono stati comunicati a norma dell'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 90/396/CEE.

La Commissione provvede alla pubblicazione di tali dati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

Gli apparecchi e i dispositivi devono soddisfare i requisiti essenziali che sono loro applicabili e che figurano nell'allegato I.

Articolo 4

1. Gli Stati membri non possono vietare, limitare od ostacolare l'immissione sul mercato e la messa in servizio di apparecchi conformi alla presente direttiva, quando siano muniti della marcatura CE prevista all'articolo 10.

2. Gli Stati membri non possono vietare, limitare od ostacolare l'immissione sul mercato dei dispositivi corredati dall'attestato di cui all'articolo 8, paragrafo 4.

Articolo 5

1. Gli Stati membri presumono conformi ai requisiti essenziali definiti all'allegato I gli apparecchi e i dispositivi conformi:

a) alle norme nazionali che li riguardano e che recepiscono le norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;

b) alle norme nazionali che li riguardano, nella misura in cui nel settore coperto da tali norme nazionali non esistono norme armonizzate.

2. Gli Stati membri pubblicano i riferimenti delle norme nazionali di cui al paragrafo 1, lettera a).

Essi comunicano alla Commissione il testo delle norme nazionali previste al paragrafo 1, lettera b), e che essi considerano conformi ai requisiti essenziali definiti nell'allegato I.

La Commissione trasmette il testo di tali norme agli altri Stati membri. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, la Commissione notifica agli Stati membri le norme nazionali che beneficiano della presunzione di conformità ai requisiti essenziali definiti nell'allegato I.

Articolo 6

1. Se uno Stato membro o la Commissione ritiene che le norme di cui all'articolo 5, paragrafo 1, non soddisfano pienamente i requisiti essenziali definiti all'allegato I, la Commissione o lo Stato membro interessato adisce il comitato permanente istituito dall'articolo 5 della direttiva 98/34/CE, in seguito denominato «comitato», esponendone i propri motivi.

Il comitato esprime un parere con urgenza.

Visto il parere del comitato, la Commissione notifica agli Stati membri se sia o non sia necessario procedere alla cancellazione delle norme in questione dalle pubblicazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, primo comma.

2. Dopo aver ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2 secondo comma, la Commissione consulta il comitato.

Entro un mese dal ricevimento del parere del comitato, la Commissione comunica agli Stati membri se la norma o le norme nazionali in questione beneficiano della presunzione di conformità. In caso affermativo, gli Stati membri pubblicano i riferimenti di tali norme.

La Commissione pubblica anche tali riferimenti nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 7

1. Se uno Stato membro constata che alcuni apparecchi normalmente utilizzati e muniti della marcatura CE possono compromettere la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni, esso prende tutte le misure utili per ritirare tali apparecchi dal mercato o per proibirne o limitarne l'immissione sul mercato.

Lo Stato membro interessato informa immediatamente la Commissione di tutte le misure prese, indicando i motivi della propria decisione e, in particolare, se la non conformità è dovuta:

a) alla mancata rispondenza ai requisiti essenziali definiti all'allegato I, qualora l'apparecchio non corrisponda alle norme di cui all'articolo 5, paragrafo 1;

b) ad una errata applicazione delle norme di cui all'articolo 5, paragrafo 1;

c) ad una carenza delle norme stesse di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

2. La Commissione avvia il più rapidamente possibile una consultazione con le parti interessate. Se la Commissione constata, dopo tale consultazione, che le misure di cui al paragrafo 1 sono giustificate, essa ne informa immediatamente lo Stato membro che ha preso le misure e gli altri Stati membri.

Se la decisione di cui al paragrafo 1 è determinata da una carenza delle norme, la Commissione, previa consultazione delle parti interessate, adisce il comitato entro due mesi se lo Stato membro che ha preso tali misure intende mantenerle e avvia le procedure di cui all'articolo 6.

3. Se un apparecchio non conforme è munito della marcatura CE, lo Stato membro competente prende le misure del caso nei confronti di chi ha apposto la marcatura CE e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.

4. La Commissione provvede a tenere informati gli Stati membri degli sviluppi e dei risultati di detta procedura.

CAPITOLO 2

MEZZI PER ATTESTARE LA CONFORMITÀ

Articolo 8

1. I mezzi per attestare la conformità degli apparecchi fabbricati in serie sono i seguenti:

a) l'esame CE del tipo previsto all'allegato II, punto 1, e

b) prima dell'immissione sul mercato, a scelta del fabbricante:

i) la dichiarazione CE di conformità al tipo, prevista all'allegato II, punto 2, oppure

ii) la dichiarazione CE di conformità al tipo (garanzia della qualità della produzione) prevista all'allegato II, punto 3, oppure

iii) la dichiarazione CE di conformità al tipo (garanzia della qualità del prodotto) prevista all'allegato II, punto 4, oppure

iv) la verifica CE prevista all'allegato II, punto 5.

2. Nel caso di un apparecchio prodotto come esemplare unico o in piccola quantità, il fabbricante può ricorrere alla verifica CE dell'esemplare unico prevista all'allegato II, punto 6.

3. Dopo la conclusione delle procedure di cui al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 2, sugli apparecchi conformi viene apposta la marcatura CE secondo le modalità fissate all'articolo 10.

4. Ai dispositivi previsti all'articolo 1 si applicano la prova di conformità, tranne l'apposizione della marcatura CE di conformità ed eventualmente la compilazione della dichiarazione di conformità.

È rilasciato un attestato in cui si dichiara la conformità dei dispositivi alle disposizioni della presente direttiva ad essi applicabili, e che fornisca le caratteristiche dei dispositivi, nonché le condizioni di incorporamento in un apparecchio o di montaggio, che contribuiscano al rispetto dei requisiti essenziali applicabili agli apparecchi terminati definiti all'allegato I.

L'attestato è fornito insieme al dispositivo.

5. Qualora gli apparecchi siano disciplinati da altre direttive relative ad altri aspetti e che prevedono l'apposizione della marcatura CE, quest'ultima indica che gli apparecchi si presumono corrispondere altresì alle disposizioni di queste direttive.

Tuttavia, nel caso in cui una o più delle suddette direttive lascino al fabbricante la facoltà di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura CE indica che gli apparecchi soddisfano soltanto le disposizioni delle direttive applicate dal fabbricante. In tal caso, i riferimenti alle direttive applicate, pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, devono essere riportati nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli di istruzione stabiliti dalle direttive e che accompagnano tali apparecchi.

6. I fascicoli e la corrispondenza relativi ai mezzi di attestazione della conformità sono redatti nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è stabilito l'organismo incaricato dell'esecuzione di queste procedure o in una lingua accettata da detto organismo.

Articolo 9

1. Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi designati per espletare le procedure di cui all'articolo 8 nonché i compiti specifici per i quali tali organismi sono stati designati e i numeri di identificazione che sono stati loro attribuiti in precedenza dalla Commissione.

La Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* un elenco degli organismi notificati in cui figurano i loro numeri di identificazione, nonché i compiti per i quali sono stati notificati. Essa provvede all'aggiornamento di tale elenco.

2. Gli Stati membri applicano i criteri fissati nell'allegato V per valutare gli organismi da notificare.

Si presume che gli organismi che soddisfano i criteri di valutazione fissati nelle corrispondenti norme armonizzate soddisfino i criteri fissati in detto allegato.

3. Lo Stato membro che abbia notificato un organismo deve revocare l'autorizzazione se ritiene che l'organismo in questione non soddisfi più i criteri definiti all'allegato V. Esso ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri.

CAPITOLO 3

MARCATURA CE

Articolo 10

1. La marcatura CE nonché la scheda delle caratteristiche di cui all'allegato III sono apposti in modo visibile, facilmente leggibile ed indelebile sull'apparecchio o su una targhetta di identificazione ad esso fissata. La targhetta di identificazione deve essere concepita in modo da non poter essere riutilizzata.

2. È vietato apporre sugli apparecchi marcature che possano trarre in inganno i terzi sul significato e sul simbolo grafico della marcatura CE. Sull'apparecchio o sulla targhetta di identificazione, può essere apposto ogni altro marchio purché questo non limiti la visibilità e la leggibilità della marcatura CE.

Articolo 11

Fatto salvo l'articolo 7:

a) ogni constatazione da parte di uno Stato membro di apposizione indebita della marcatura CE comporta per il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità l'obbligo di conformare il prodotto alle disposizioni sulla marcatura CE e di far cessare l'infrazione alle condizioni stabilite da tale Stato membro;

b) nel caso in cui persista la mancanza di conformità lo Stato membro deve adottare tutte le misure atte a limitare o vietare l'immissione del prodotto sul mercato o a garantirne il ritiro dal commercio secondo le procedure previste all'articolo 7.

CAPITOLO 4

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 12

Qualsiasi decisione presa in applicazione della presente direttiva e comportante restrizioni all'immissione sul mercato e/o in servizio di un apparecchio è motivata in modo preciso. Essa è notificata all'interessato con la massima sollecitudine, con l'indicazione dei mezzi legali di ricorso offerti dalle legislazioni in vigore nello Stato membro in questione e dei termini entro cui si devono introdurre tali ricorsi.

Articolo 13

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 14

La direttiva 90/396/CEE, modificata dalle direttive di cui all'allegato VI, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento e alla data di applicazione indicati all'allegato VI, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato VII.

Articolo 15

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 16

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2009.

Per il Parlamento europeo	*Per il Consiglio*
Il presidente	*La presidente*
J. BUZEK	B. ASK

ALLEGATO I

REQUISITI ESSENZIALI

OSSERVAZIONI PRELIMINARI

Gli obblighi derivanti dai requisiti enunciati nel presente allegato per gli apparecchi si applicano anche ai dispositivi quando esiste un rischio corrispondente.

1. CONDIZIONI GENERALI

1.1. Ogni apparecchio viene progettato e costruito in modo da poter funzionare in condizioni di sicurezza e non presentare pericoli per le persone, gli animali domestici ed i beni, qualora venga usato normalmente ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, della presente direttiva.

1.2. L'apparecchio immesso sul mercato deve:

— essere corredato da istruzioni tecniche elaborate per l'installatore,

— essere corredato da istruzioni per l'uso e la manutenzione elaborate per l'utente,

— contenere, così come il suo imballaggio, le avvertenze del caso.

Le istruzioni e le avvertenze devono essere redatte nella(e) lingua(e) ufficiale(i) dello Stato membro di destinazione.

1.2.1. L'istruzione tecnica elaborata per l'installatore deve contenere tutte le istruzioni per l'installazione, la regolazione e la manutenzione, permettendo così l'esecuzione corretta di tali lavori e l'utilizzazione sicura dell'apparecchio. Le istruzioni devono in particolare precisare:

— il tipo di gas utilizzato,

— la pressione di alimentazione utilizzata,

— l'aerazione dei locali richiesta:

  — per l'alimentazione con aria per la combustione;

  — per evitare la creazione di miscugli con un tenore pericoloso in gas non bruciato per gli apparecchi non dotati del dispositivo di cui al punto 3.2.3,

— le condizioni di evacuazione dei prodotti di combustione,

— per i bruciatori ad aria soffiata ed i corpi di scambio calore destinati ad essere attrezzati con i bruciatori precitati, le loro caratteristiche e le condizioni di montaggio che contribuiscono al rispetto dei requisiti essenziali applicabili agli apparecchi finiti e, se necessario, l'elenco delle combinazioni raccomandate dal fabbricante.

1.2.2. Le istruzioni per l'uso e la manutenzione elaborate per l'utente devono contenere tutte le informazioni necessarie per un'utilizzazione sicura e devono soprattutto richiamare l'attenzione dell'utente sulle eventuali restrizioni in materia di utilizzazione.

1.2.3. Le avvertenze che figurano sull'apparecchio e sul suo imballaggio devono indicare in modo non ambiguo il tipo di gas, la pressione d'alimentazione e le eventuali restrizioni per quanto riguarda l'uso, in particolare la restrizione secondo la quale si deve installare l'apparecchio unicamente in locali sufficientemente aerati.

1.3. Ogni dispositivo destinato ad essere utilizzato in un apparecchio deve essere progettato e costruito in modo da funzionare correttamente per l'uso cui è destinato se montato conformemente alle istruzioni tecniche relative all'installazione.

Le istruzioni relative all'installazione, alla regolazione, al funzionamento e alla manutenzione devono essere fornite con il dispositivo.

2. MATERIALI

2.1. I materiali devono essere appropriati all'uso cui sono destinati e resistere alle sollecitazioni meccaniche, chimiche e termiche cui saranno prevedibilmente sottoposti.

2.2. Le proprietà dei materiali importanti ai fini della sicurezza vengono garantite dal fabbricante dell'apparecchio o dal fornitore.

3. PROGETTAZIONE E FABBRICAZIONE

3.1. Aspetti generali

3.1.1. Ogni apparecchio deve essere fabbricato in modo che, qualora venga usato normalmente, non si producano instabilità, deformazioni, rotture o usure che ne diminuiscano la sicurezza.

3.1.2. La condensazione prodotta all'accensione e/o durante il funzionamento non devono diminuire la sicurezza dell'apparecchio.

3.1.3. Ogni apparecchio deve essere concepito e costruito in modo che il rischio di esplosione in caso di incendio di origine esterna sia ridotto al minimo.

3.1.4. L'apparecchio deve essere fabbricato in modo da evitare infiltrazioni di acqua e di aria parassita nel circuito a gas.

3.1.5. L'apparecchio deve continuare a funzionare in condizioni di sicurezza anche in caso di una normale fluttuazione dell'energia ausiliaria.

3.1.6. Una fluttuazione anomala o un'interruzione dell'alimentazione dell'energia ausiliaria o il suo ripristino non deve rappresentare una fonte di pericolo.

3.1.7. Ogni apparecchio deve essere progettato e costruito in modo da prevenire i rischi di origine elettrica. Nel suo settore di applicazione si presume la conformità a questo requisito laddove siano rispettati gli obiettivi di sicurezza relativi ai pericoli elettrici previsti nella direttiva 2006/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]).

3.1.8. Tutte le parti sotto pressione di un apparecchio devono resistere alle sollecitazioni meccaniche e termiche cui sono sottoposte senza che si producano deformazioni pregiudizievoli per la sicurezza.

3.1.9. Ogni apparecchio deve essere progettato e costruito in modo che il guasto di un dispositivo di sicurezza, di controllo e di regolazione non possa rappresentare una fonte di pericolo.

3.1.10. In un apparecchio dotato di dispositivi di sicurezza e di regolazione, l'intervento dei dispositivi di sicurezza deve essere indipendente dal funzionamento dei dispositivi di regolazione.

3.1.11. Tutte le parti di un apparecchio montate in fase di fabbricazione e non destinate ad essere manipolate dall'utente o dall'installatore devono essere adeguatamente protette.

3.1.12. Le leve o gli organi di comando o di regolazione devono essere individuati in modo preciso e recare le indicazioni utili per evitare manovre errate. Essi devono essere progettati in modo da impedire manipolazioni intempestive.

3.2. Rilascio di gas incombusto

3.2.1. Ogni apparecchio deve essere costruito in modo tale che il tasso di fuga di gas non provochi alcun rischio.

3.2.2. Ogni apparecchio deve essere costruito in modo tale che le fughe di gas, che avvengono durante l'accensione, la riaccensione e dopo lo spegnimento della fiamma, siano sufficientemente limitate per evitare un pericoloso accumulo di gas incombusto nell'apparecchio.

3.2.3. Gli apparecchi destinati ad essere utilizzati nei locali devono essere attrezzati con un dispositivo specifico che eviti un accumulo pericoloso di gas non bruciato.

Gli apparecchi che non sono attrezzati con un simile dispositivo devono essere utilizzati solo in locali con una aerazione sufficiente per evitare un accumulo pericoloso di gas non bruciato.

Gli Stati membri, tenendo conto delle caratteristiche di questi apparecchi, possono definire sul proprio territorio le condizioni sufficienti di aerazione dei locali per la loro installazione.

Gli apparecchi per grandi cucine e gli apparecchi alimentati a gas contenenti componenti tossiche devono essere attrezzati con questo dispositivo.

3.3. Accensione

Ogni apparecchio deve essere costruito in modo tale che, qualora sia utilizzato normalmente,

— l'accensione e la riaccensione avvengano dolcemente;

— sia assicurata una inter-accensione.

([1]) GU L 374 del 27.12.2006, pag. 10.

3.4. Combustione

3.4.1. Ogni apparecchio deve essere costruito in modo che, quando è utilizzato normalmente, la fiamma sia stabile e i prodotti della combustione non contengano concentrazioni inaccettabili di sostanze nocive per la salute.

3.4.2. Ogni apparecchio deve essere costruito in modo tale che, quando è utilizzato normalmente, non si producano indebite esalazioni di prodotti di combustione.

3.4.3. Ogni apparecchio collegato ad un condotto di evacuazione dei prodotti di combustione deve essere costruito in modo che in caso di tiraggio anomalo non si producano esalazioni di prodotti di combustione in quantità pericolosa nel locale in cui è situato.

3.4.4. Gli apparecchi di riscaldamento indipendenti per uso domestico e gli scaldacqua istantanei, non collegati ad un condotto di evacuazione dei prodotti di combustione, non devono provocare una concentrazione di monossido di carbonio che possa rappresentare un rischio di natura tale da intaccare la salute delle persone esposte in funzione del tempo di esposizione previsto di tali persone.

3.5. Utilizzazione razionale dell'energia

Ogni apparecchio deve essere fabbricato in modo da garantire un'utilizzazione razionale dell'energia, la quale risponda al livello delle conoscenze e delle tecniche e tenga conto delle esigenze di sicurezza.

3.6. Temperature

3.6.1. Le parti di un apparecchio destinate ad essere in corrispondenza del suolo o di altre superfici non devono raggiungere temperature tali da costituire un pericolo per l'ambiente circostante.

3.6.2. La temperatura delle manopole e delle leve di regolazione destinate ad essere manipolate non deve raggiungere valori tali da costituire un pericolo per l'utente.

3.6.3. La temperatura superficiale delle parti esterne di un apparecchio destinato ad usi domestici, ad eccezione delle superfici o delle parti che partecipano alla funzione di trasmissione del calore, non deve superare, durante il funzionamento, valori che costituiscano un pericolo per l'utente ed in particolare per i bambini, per i quali si deve tener conto di un tempo di reazione adeguato.

3.7. Alimenti ed acqua ad uso sanitario

Fatta salva la regolamentazione comunitaria al riguardo, i materiali ed i componenti utilizzati nella fabbricazione di un apparecchio non devono alterare la qualità degli alimenti o dell'acqua ad uso sanitario con i quali potrebbero venire in contatto.

ALLEGATO II

PROCEDURE DI ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

1. ESAME CE DEL TIPO

1.1. L'esame CE del tipo è, nella procedura, l'atto con cui l'organismo notificato accerta e certifica che un apparecchio rappresentativo della produzione prevista soddisfa le disposizioni della direttiva che lo riguarda.

1.2. La richiesta di esame CE del tipo è presentata dal fabbricante o dal suo rappresentante stabilito nella Comunità ad un solo organismo notificato.

1.2.1. La richiesta contiene:

— il nome e l'indirizzo del fabbricante e, qualora la domanda sia presentata dal suo rappresentante, il nome e l'indirizzo di quest'ultimo;

— una dichiarazione scritta che specifica che la richiesta non è stata presentata a nessun altro organismo notificato;

— la documentazione relativa al progetto, secondo quanto indicato nell'allegato IV.

1.2.2. Il richiedente mette a disposizione dell'organismo notificato un apparecchio rappresentativo della produzione prevista, in seguito denominato «tipo». L'organismo notificato può chiedere ulteriori esemplari del tipo, se ciò è necessario per il programma di prova.

Il tipo può anche comprendere varianti di prodotto, purché le caratteristiche di queste varianti non siano diverse, per quanto riguarda i tipi di rischio.

1.3. L'organismo notificato:

1.3.1. esamina la documentazione relativa al progetto, verifica che il tipo sia stato fabbricato conformemente alla documentazione stessa e precisa gli elementi che sono stati progettati in conformità delle disposizioni applicabili delle norme di cui all'articolo 5 e dei requisiti essenziali previsti nella presente direttiva;

1.3.2. esegue o fa eseguire gli opportuni esami e/o prove necessari per verificare che le soluzioni adottate dal fabbricante rispondano ai requisiti essenziali qualora non siano state applicate le norme di cui all'articolo 5;

1.3.3. esegue o fa eseguire gli opportuni esami e/o prove necessari per verificare se le norme applicabili siano state effettivamente applicate, nei casi in cui il fabbricante abbia deciso di applicarle, garantendo in tal modo la conformità con i requisiti essenziali.

1.4. Se il tipo soddisfa le disposizioni della presente direttiva, l'organismo notificato rilascia al richiedente un certificato di esame CE del tipo. Il certificato deve contenere le conclusioni dell'esame, le eventuali condizioni di validità e i dati necessari per l'identificazione del tipo approvato nonché, se necessario, la descrizione del suo funzionamento. I relativi elementi tecnici, quali disegni e schemi, sono allegati al certificato.

1.5. L'organismo notificato informa immediatamente gli altri organismi notificati del rilascio del certificato di esame CE del tipo e dei certificati addizionali previsti al punto 1.7. Gli altri organismi notificati possono ottenere una copia del certificato di esame CE del tipo e/o dei certificati addizionali e, su richiesta motivata, possono ottenere una copia degli allegati del certificato nonché i rapporti relativi agli esami e prove effettuati.

1.6. Un organismo notificato che rifiuti di rilasciare o ritiri un certificato di esame CE del tipo ne informa lo Stato membro che ha notificato l'organismo in questione e gli altri organismi notificati e precisa i motivi della propria decisione.

1.7. Il richiedente tiene informato l'organismo notificato che ha rilasciato il certificato di esame CE del tipo in merito a tutte le modifiche al tipo approvato che possono avere una ripercussione sul rispetto dei requisiti essenziali.

Le modifiche ad un tipo approvato devono essere oggetto di un'omologazione addizionale da parte dell'organismo notificato che ha rilasciato il certificato di esame CE del tipo qualora tali modifiche incidano sul rispetto dei requisiti essenziali o delle condizioni d'uso prescritte per l'apparecchio. Questa omologazione addizionale assume la forma di un'aggiunta al certificato originale di esame CE del tipo.

2. DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ AL TIPO

2.1. La dichiarazione CE di conformità al tipo è, nella procedura, l'atto con cui il fabbricante dichiara che gli apparecchi in questione sono conformi al tipo descritto nel certificato di esame CE del tipo e soddisfano i requisiti essenziali applicabili enunciati nella presente direttiva. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone la marcatura CE su ciascun apparecchio e redige una dichiarazione di conformità. Questa dichiarazione di conformità riguarda uno o più apparecchi ed è conservata dal fabbricante. La marcatura CE è seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato incaricato dei controlli improvvisi previsti al punto 2.3.

2.2. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione, inclusi l'ispezione finale dell'apparecchio e le prove, garantisca l'omogeneità della produzione e la conformità degli apparecchi al tipo descritto nel certificato di esame CE del tipo ed ai requisiti essenziali applicabili enunciati nella presente direttiva. Un organismo notificato, scelto dal fabbricante, effettua i controlli improvvisi sugli apparecchi secondo quanto stabilito al punto 2.3.

2.3. A intervalli almeno annuali l'organismo notificato effettua controlli improvvisi in loco degli apparecchi. Esso deve esaminare un numero adeguato di apparecchi ed effettuare prove appropriate definite nelle norme applicabili previste all'articolo 5 o prove equivalenti per accertare la conformità degli apparecchi ai requisiti essenziali corrispondenti applicabili enunciati nella presente direttiva. L'organismo notificato deve in ogni caso determinare se si debbano effettuare le prove in tutto o in parte. Se uno o più apparecchi sono respinti, l'organismo notificato prende le misure appropriate per evitarne la commercializzazione.

3. DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ AL TIPO (Garanzia della qualità della produzione)

3.1. La dichiarazione CE di conformità al tipo (garanzia della qualità della produzione) è, nella procedura, l'atto con cui il fabbricante che soddisfa gli obblighi di cui al punto 3.2 dichiara che gli apparecchi in questione sono conformi al tipo descritto nel certificato di esame CE del tipo e soddisfano i requisiti essenziali applicabili enunciati nella presente direttiva. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone la marcatura CE su ciascun apparecchio e redige una dichiarazione di conformità. Tale dichiarazione riguarda uno o più apparecchi ed è conservata dal fabbricante. La marcatura CE è seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato responsabile del controllo CE.

3.2. Il fabbricante applica un sistema di qualità della produzione il quale garantisca la conformità degli apparecchi al tipo descritto nel certificato di esame CE del tipo ed ai requisiti essenziali applicabili enunciati nella presente direttiva. Il fabbricante è soggetto al controllo CE secondo le modalità specificate al punto 3.4.

3.3 Sistema di qualità

3.3.1. Il fabbricante presenta una domanda di approvazione del suo sistema di qualità all'organismo notificato di sua scelta per gli apparecchi in questione.

La domanda contiene:

— la documentazione relativa al sistema di qualità;

— l'impegno di soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato;

— l'impegno di mantenere costantemente l'adeguatezza e l'efficacia del sistema di qualità approvato;

— la documentazione relativa al tipo approvato e una copia del certificato di esame CE del tipo.

3.3.2. Tutti gli elementi, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione sul sistema di qualità deve permettere una comprensione comune dei programmi, piani, manuali e registrazioni relativi alla qualità. Essa deve contenere in particolare un'adeguata descrizione:

— degli obiettivi di qualità, dell'organigramma e delle responsabilità dei quadri e dei loro poteri per quanto riguarda la qualità degli apparecchi;

— dei processi di fabbricazione e delle tecniche di controllo e di garanzia della qualità che saranno utilizzati e degli interventi sistematici che saranno attuati;

— degli esami e delle prove effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli;

— dei mezzi con cui controllare il raggiungimento della richiesta qualità dell'apparecchio e il funzionamento efficace del sistema di qualità.

3.3.3. L'organismo notificato esamina e valuta il sistema di qualità per determinare se esso soddisfi i requisiti di cui al punto 3.3.2. Esso presume conformi a tali requisiti i sistemi di qualità che applichino le corrispondenti norme armonizzate.

Esso notifica la propria decisione al fabbricante e ne informa gli altri organismi notificati. La notifica al fabbricante contiene le conclusioni dell'esame, il nome e l'indirizzo dell'organismo notificato e la decisione di valutazione motivata per gli apparecchi in questione.

3.3.4. Il fabbricante tiene informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema di qualità in merito a qualsiasi adattamento del sistema di qualità reso necessario, ad esempio, dalle nuove tecnologie e dai nuovi concetti di qualità.

L'organismo notificato esamina le modifiche proposte e decide se il sistema di qualità modificato sia conforme alle relative disposizioni o se sia necessaria una nuova valutazione. Esso notifica la propria decisione al fabbricante. La notifica contiene le conclusioni del controllo e la decisione di valutazione motivata.

3.3.5. L'organismo notificato che revochi l'approvazione di un sistema di qualità ne informa gli altri organismi notificati, motivando la propria decisione.

3.4. Sorveglianza CE

3.4.1. Lo scopo della sorveglianza CE è di garantire che il fabbricante soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.

3.4.2. Il fabbricante deve permettere l'accesso, a fini di ispezione, dell'organismo notificato ai locali di produzione, controllo, collaudo e deposito e fornisce tutte le informazioni necessarie, in particolare:

— la documentazione sul sistema di qualità,

— le registrazioni effettuate in materia di qualità, quali i rapporti di ispezione e i dati sulle prove, i dati di taratura, i rapporti sulle qualifiche del personale addetto.

3.4.3. L'organismo notificato effettua controlli almeno una volta ogni due anni per accertarsi che il fabbricante mantenga e applichi il sistema di qualità approvato e trasmette al fabbricante un rapporto sul controllo effettuato.

3.4.4. Inoltre l'organismo notificato può far visite improvvise al fabbricante. Nel corso di tali visite l'organismo può effettuare o far effettuare prove sugli apparecchi. Esso rilascia al fabbricante un rapporto di visita ed eventualmente un rapporto di prova.

3.4.5. Il fabbricante è in grado di presentare, su richiesta, il rapporto dell'organismo notificato.

4. DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ AL TIPO (Garanzia della qualità della produzione

4.1. La dichiarazione CE di conformità al tipo (garanzia della qualità della produzione) è, nella procedura, l'atto con cui il fabbricante che soddisfa gli obblighi di cui al punto 4.2 dichiara che gli apparecchi in questione sono conformi al tipo descritto nel certificato di esame CE del tipo e soddisfano i requisiti essenziali applicabili enunciati nella presente direttiva. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone la marcatura CE su ciascun apparecchio e redige una dichiarazione di conformità. Tale dichiarazione riguarda uno o più apparecchi ed è conservata dal fabbricante. La marcatura CE è seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato responsabile del controllo CE.

4.2. Il fabbricante applica un sistema approvato di qualità per l'ispezione finale degli apparecchi e per le prove, come specificato al punto 4.3, ed è soggetto al controllo CE, come specificato al punto 4.4.

4.3. Sistema di qualità

4.3.1 Nell'ambito di questa procedura, il fabbricante presenta una domanda di approvazione del suo sistema di qualità all'organismo notificato di sua scelta per gli apparecchi in questione.

La domanda contiene:

— la documentazione relativa al sistema di qualità;

— l'impegno di soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato;

— l'impegno di mantenere costantemente l'adeguatezza e l'efficacia del sistema di qualità approvato;

— la documentazione relativa al tipo approvato ed una copia del certificato di esame CE del tipo.

4.3.2. Nell'ambito del sistema di qualità, ciascun apparecchio viene esaminato e vengono effettuate prove adeguate, definite nella o nelle norme applicabili di cui all'articolo 5, o prove equivalenti, al fine di verificarne la conformità ai requisiti essenziali applicabili enunciati nella presente direttiva.

Tutti gli elementi, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione sul sistema di qualità deve permettere una comprensione comune dei programmi, piani, manuali e registrazioni relativi alla qualità.

La documentazione sul sistema di qualità deve contenere in particolare un'adeguata descrizione:

— degli obiettivi di qualità, dell'organigramma, delle responsabilità dei quadri e dei loro poteri per quanto riguarda la qualità degli apparecchi;

— dei controlli e delle prove che devono essere effettuati dopo la fabbricazione;

— dei mezzi con cui verificare il funzionamento efficace del sistema di qualità.

4.3.3. L'organismo notificato esamina e valuta il sistema di qualità, per determinare se esso soddisfi i requisiti di cui al punto 4.3.2. Esso presume conformi a tali requisiti i sistemi di qualità che applichino la corrispondente norma armonizzata. Esso notifica la propria decisione al fabbricante e ne informa gli altri organismi notificati. La notifica al fabbricante contiene le conclusioni dell'esame, il nome e l'indirizzo dell'organismo notificato e la decisione di valutazione motivata per gli apparecchi in questione.

4.3.4. Il fabbricante tiene informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema di qualità in merito a qualsiasi adattamento del sistema reso necessario, ad esempio, dalle nuove tecnologie e dai nuovi concetti di qualità.

L'organismo notificato esamina le modifiche proposte e decide se il sistema di qualità modificato sia conforme alle relative disposizioni o se sia necessaria una nuova valutazione. Esso notifica la propria decisione al fabbricante. La notifica contiene le conclusioni del controllo e la decisione di valutazione motivata.

4.3.5. L'organismo notificato che revochi l'omologazione di un sistema di qualità ne informa gli altri organismi notificati, motivando la propria decisione.

4.4 Sorveglianza CE

4.4.1. Lo scopo della sorveglianza CE è di garantire che il fabbricante soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.

4.4.2. Il fabbricante deve permettere l'accesso, a fini di ispezione, dell'organismo notificato, ai locali di ispezione, collaudo e deposito e fornisce tutte le informazioni necessarie, in particolare:

— la documentazione sul sistema di qualità,

— le registrazioni effettuate in materia di qualità, quali i rapporti di ispezione e i dati sulle prove, i dati di taratura, i rapporti sulle qualifiche del personale addetto.

4.4.3. L'organismo notificato effettua un audit almeno una volta ogni due anni per accertarsi che il fabbricante mantenga ed applichi il sistema di qualità approvato e trasmette al fabbricante un rapporto sull'audit effettuato.

4.4.4. Inoltre l'organismo notificato può fare visite improvvise al fabbricante. Nel corso di tali visite l'organismo può effettuare o far effettuare collaudi sugli apparecchi. Esso rilascia al fabbricante un rapporto di visita ed eventualmente un rapporto sull'audit.

4.4.5. Il fabbricante è in grado di presentare, su richiesta, il rapporto dell'organismo notificato.

5. VERIFICA CE

5.1. La verifica CE è la procedura mediante la quale il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità garantisce e dichiara che gli apparecchi sottoposti alle prescrizioni del paragrafo 3 sono conformi al tipo descritto nel certificato «CE del tipo» e soddisfano i requisiti della presente direttiva che ad essi si applicano.

5.2. Il fabbricante adotta tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione garantisca la conformità degli apparecchi al tipo descritto nel certificato «CE del tipo» e ai requisiti della presente direttiva che ad essi si applicano. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone la marcatura CE su ogni apparecchio e fornisce una dichiarazione scritta di conformità. La dichiarazione di conformità può riguardare uno o più apparecchi ed è conservata dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità.

5.3. L'organismo notificato effettua gli esami e le prove atte a verificare la conformità dell'apparecchio ai requisiti della presente direttiva, a scelta del fabbricante o con controllo e prove di ogni apparecchio, come al punto 5.4, o con controllo e prove dell'apparecchio su base statistica, come al punto 5.5.

5.4. Verifica per controllo e prove di ciascun apparecchio

5.4.1. Ciascun apparecchio viene esaminato singolarmente e vengono effettuate prove adeguate definite nella o nelle norme applicabili di cui all'articolo 5, o prove equivalenti al fine di verificarne la conformità al tipo descritto dal certificato «CE del tipo» e ai requisiti essenziali applicabili enunciati nella presente direttiva.

5.4.2 L'organismo notificato appone o fa apporre su ciascun apparecchio approvato il suo numero di identificazione e fornisce un attestato scritto di conformità alle prove effettuate. L'attestato di conformità può riguardare uno o più apparecchi.

5.4.3. Il fabbricante, o il suo mandatario, deve essere in grado di presentare, se richiesti, gli attestati di conformità dell'organismo notificato.

5.5. Verifica statistica

5.5.1. Il fabbricante presenta i propri apparecchi in lotti omogenei e prende tutte le misure necessarie affinché il processo di lavorazione assicuri l'omogeneità di ciascun lotto prodotto.

5.5.2. La procedura statistica utilizza i seguenti elementi:

Gli apparecchi sono sottoposti a controlli statistici per attributi e devono pertanto essere raggruppati in lotti identificabili, costituiti da esemplari di un unico modello, fabbricati in condizioni identiche. Ad intervalli indeterminati viene esaminato un lotto. Gli apparecchi che costituiscono un campione vengono esaminati singolarmente e vengono effettuate prove adeguate, definite nella o nelle norme applicabili di cui all'articolo 5, o prove equivalenti, onde determinare l'accettazione o il rifiuto del lotto.

Viene applicato un programma di campionamento con le seguenti caratteristiche di funzionamento:

— un livello standard della qualità pari ad una probabilità di accettazione del 95 %, con una percentuale di non conformità compresa tra lo 0,5 % e l'1,5 %;

— un limite di qualità pari ad una probabilità di accettazione del 5 % con una percentuale di non conformità compresa tra il 5 % e il 10 %.

5.5.3. Per i lotti accettati, l'organismo notificato appone o fa apporre il proprio numero di identificazione su ogni apparecchio e fornisce un attestato scritto di conformità relativo alle prove effettuate. Tutti gli apparecchi del lotto possono essere immessi sul mercato, ad eccezione del campione di cui si è constatata la non conformità.

Qualora un lotto venga respinto, l'organismo notificato competente prende le misure appropriate per evitare che tale lotto venga immesso sul mercato. Qualora si verifichi frequentemente che un lotto venga respinto, l'organismo notificato può sospendere la verifica statistica.

Sotto la responsabilità dell'organismo notificato, il fabbricante può apporre il numero di identificazione di quest'ultimo durante il processo di fabbricazione.

5.5.4. Il fabbricante o il suo mandatario deve essere in grado di presentare, se richiesti, gli attestati di conformità dell'organismo notificato.

6. VERIFICA CE DELL'ESEMPLARE UNICO

6.1. La verifica CE dell'esemplare unico è la procedura mediante la quale il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità garantisce e dichiara che l'apparecchio in questione, che ha ottenuto l'attestazione di cui al punto 2, è conforme ai requisiti della presente direttiva che ad esso si applicano. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone la marcatura CE sull'apparecchio e fornisce una dichiarazione scritta di conformità che conserva.

6.2. L'organismo notificato esamina l'apparecchio ed effettua le prove del caso, tenendo conto del documento del progetto per verificarne la conformità ai requisiti essenziali della presente direttiva.

L'organismo notificato appone o fa apporre il proprio numero di identificazione sull'apparecchio approvato e fornisce un attestato scritto di conformità relativo alle prove effettuate.

6.3. La documentazione relativa al progetto, di cui all'allegato IV, permette la valutazione della conformità ai requisiti della direttiva nonché la comprensione del progetto, della fabbricazione e del funzionamento dell'apparecchio.

La documentazione del progetto di cui all'allegato IV è a disposizione dell'organismo notificato.

6.4. Se l'organismo notificato lo ritiene necessario, gli esami e le opportune prove possono essere effettuati dopo l'installazione dell'apparecchio.

6.5. Il fabbricante o il suo mandatario deve essere in grado di presentare, su richiesta, gli attestati di conformità dell'organismo notificato.

ALLEGATO III

MARCATURA CE E ISCRIZIONI

1. La marcatura CE è costituita dalle iniziali «CE» secondo il simbolo grafico che segue:

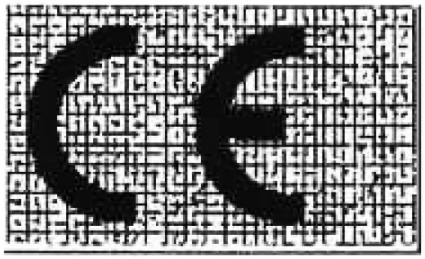

La marcatura CE è seguita dal numero d'identificazione dell'organismo notificato che interviene nella fase di controllo della produzione.

2. L'apparecchio o la scheda delle caratteristiche deve contenere il marchio CE nonché le seguenti indicazioni:

— il nome o il simbolo di identificazione del fabbricante;

— la denominazione commerciale dell'apparecchio;

— il tipo di alimentazione elettrica;

— la categoria di apparecchio;

— le ultime due cifre dell'anno in cui è stata apposta la marcatura CE.

Eventuali informazioni complementari riguardanti l'installazione devono essere fornite in funzione delle caratteristiche particolari dell'apparecchio.

3. In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE, devono essere rispettate le proporzioni indicate nel simbolo graduato di cui sopra.

I diversi elementi della marcatura CE devono avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale che non può essere inferiore a 5 mm.

ALLEGATO IV

DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL PROGETTO

La documentazione relativa al progetto deve contenere le informazioni seguenti, quando esse siano necessarie all'organismo notificato a fini di valutazione:

— una descrizione generale dell'apparecchio;

— il progetto di massima nonché gli schemi e i disegni di fabbricazione di componenti, sottounità, circuiti, ecc.;

— le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere i disegni e gli schemi precedenti, inclusa la descrizione del funzionamento;

— un elenco delle norme di cui all'articolo 5 applicate in tutto o in parte e la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali nei casi in cui non siano state applicate le norme di cui all'articolo 5;

— i rapporti sulle prove effettuate;

— i manuali per l'installazione e per l'uso.

Eventualmente la documentazione relativa al progetto comprende i seguenti elementi:

— gli attestati relativi alle apparecchiature incorporate nell'apparecchio,

— gli attestati ed i certificati relativi ai metodi di fabbricazione e/o di ispezione e/o di controllo dell'apparecchio,

— qualsiasi altro documento che consenta all'organismo notificato di migliorare la propria valutazione.

ALLEGATO V

CRITERI MINIMI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ORGANISMI NOTIFICATI

Gli organismi designati dagli Stati membri devono soddisfare i seguenti requisiti minimi:

— disponibilità del personale e degli strumenti e apparecchi necessari;

— competenza tecnica ed integrità professionale del personale;

— indipendenza del personale nei riguardi degli ambienti, dei gruppi o delle persone direttamente o indirettamente interessati agli apparecchi nell'effettuazione delle prove, nella preparazione dei rapporti, nel rilascio dei certificati e nell'esecuzione dei controlli previsti dalla presente direttiva;

— rispetto del segreto professionale;

— contratto di assicurazione per la responsabilità civile, a meno che tale responsabilità non sia coperta dallo Stato in base alla normativa nazionale.

La rispondenza ai requisiti dei primi due trattini verrà verificata regolarmente dalle autorità competenti dello Stato membro o da organismi designati dallo Stato membro stesso.

ALLEGATO VI

PARTE A

Direttiva abrogata e sua modificazione successiva

(di cui all'articolo 14)

Direttiva 90/396/CEE del Consiglio
(GU L 196 del 26.7.1990, pag. 15)

Direttiva 93/68/CEE del Consiglio (GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1) — limitatamente all'articolo 10

PARTE B

Elenco dei termini di recepimento e data di applicazione nel diritto nazionale

(di cui all'articolo 14)

Direttiva	Termine di recepimento	Data di applicazione
90/396/CEE	30 giugno 1991	1 gennaio 1992
93/68/CEE	30 giugno 1994	1 gennaio 1995

ALLEGATO VII

Tavola di concordanza

Direttiva 90/396/CEE	Presente direttiva
Articolo 1, paragrafo 1, alinea	Articolo 1, paragrafo 1, primo comma
Articolo 1, paragrafo 1, primo e secondo trattino	Articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b)
Articolo 1, paragrafo 2	Articolo 1, paragrafo 1, secondo comma
Articolo 1, paragrafo 3	Articolo 1, paragrafo 2, lettera d)
Articolo 1, paragrafo 4	Articolo 1, paragrafo 3
Articolo 2, paragrafo 1	Articolo 2, paragrafo 1
Articolo 2, paragrafo 2, prima e seconda frase	Articolo 2, paragrafo 2, primo comma
Articolo 2, paragrafo 2, terza frase	Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma
Articoli 3 e 4	Articoli 3 e 4
Articolo 5, paragrafo 1, lettera a), primo comma	Articolo 5, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 5, paragrafo 1, lettera a), secondo comma	Articolo 5, paragrafo 2, primo comma
Articolo 5, paragrafo 1, lettera b)	Articolo 5, paragrafo 1, lettera b)
Articolo 5, par. 2, prima frase	Articolo 5, par. 2, secondo comma
Articolo 5, par. 2, terza frase	Articolo 5, par. 2, terzo comma
Articolo 6, par. 1, primo comma, prima frase	Articolo 6, par. 1, primo comma
Articolo 6, par. 1, primo comma, seconda frase	Articolo 6, par. 1, secondo comma
Articolo 6, par. 1, secondo comma	Articolo 6, par. 1, terzo comma
Articolo 6, par. 2, prima frase	Articolo 6, par. 2, primo comma
Articolo 6, par. 2, seconda frase	Articolo 6, par. 2, secondo comma
Articolo 6, par. 2, terza frase	Articolo 6, par. 2, terzo comma
Articolo 7	Articolo 7
Articolo 8, par. 1, lett. a)	Articolo 8, par. 1, lett. a)
Articolo 8, par. 1, lett. b), alinea	Articolo 8, par. 1, lett. b), alinea
Articolo 8, par. 1, lett. b), commi da 1 a 4	Articolo 8, par. 1, lett. b), da i) a iv)
Articolo 8, par. 2 e 3	Articolo 8, par. 2 e 3
Articolo 8, par. 4, primo comma, prima frase	Articolo 8, par. 4, primo comma
Articolo 8, par. 4, primo comma, seconda frase	Articolo 8, par. 4, secondo comma
Articolo 8, par. 4, secondo comma	Articolo 8, par. 4, terzo comma
Articolo 8, par. 5, lett. a)	Articolo 8, par. 5, primo comma
Articolo 8, par. 5, lett. b)	Articolo 8, par. 5, secondo comma
Articolo 8, par. 6	Articolo 8, par. 6
Articoli da 9 a 12	Articoli da 9 a 12
Articolo 13	—
Articolo 14, par. 1 e 2	—
Articolo 14, par. 3	Articolo 13
—	Articolo 14
—	Articolo 15
Articolo 15	Articolo 16
Allegati da I a V	Allegati da I a V
—	Allegato VI
—	Allegato VII

I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2009/157/CE DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 2009

relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura

(versione codificata)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [1],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [2],

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 77/504/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura [3] ha subito diverse e sostanziali modificazioni [4]. È opportuno, per motivi di chiarezza e di razionalizzazione, procedere alla codificazione di detta direttiva.

(2) La produzione di animali della specie bovina occupa un posto molto importante nell'agricoltura della Comunità e risultati soddisfacenti in questo settore dipendono in larga misura dall'utilizzazione di animali riproduttori di razza pura.

(3) L'esistenza di disparità tra Stati membri per quanto riguarda le razze e le norme costituisce un ostacolo agli scambi intracomunitari. Per eliminare tali disparità e contribuire all'incremento della produttività dell'agricoltura nel settore considerato, è opportuno liberalizzare gli scambi intracomunitari di tutti i riproduttori di razza pura.

(4) Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di esigere la presentazione di certificati genealogici elaborati in conformità di una procedura comunitaria.

(5) Le misure necessarie per l'esecuzione della presente direttiva dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [5].

(6) La presente direttiva fa salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale delle direttive di cui all'allegato I, parte B,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ai sensi della presente direttiva si intende per:

a) «bovino riproduttore di razza pura», l'animale della specie bovina, compreso il bufalo, i cui ascendenti di primo e secondo grado siano iscritti o registrati in un registro genealogico della stessa razza e che vi sia esso stesso iscritto oppure registrato e idoneo ad esservi iscritto;

b) «registro genealogico»: i libri, i registri, gli schedari o i supporti dell'informazione:

i) tenuti da un'organizzazione o da un'associazione di allevatori riconosciuta ufficialmente da uno Stato membro in cui l'organizzazione o l'associazione di allevatori si è costituita o da un servizio ufficiale dello Stato membro in causa;e

[1] Parere del 20 ottobre 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
[2] Parere del 15 luglio 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
[3] GU L 206 del 12.8.1977, pag. 8.
[4] V. allegato I, parte A.
[5] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

ii) in cui siano iscritti o registrati i bovini riproduttori di razza pura di una razza specifica, con l'indicazione dei loro ascendenti.

Articolo 2

Gli Stati membri provvedono affinché non siano vietati, limitati o ostacolati, per motivi zootecnici,

a) gli scambi intracomunitari dei bovini riproduttori di razza pura;

b) gli scambi intracomunitari di sperma, di ovuli ed embrioni, provenienti da bovini riproduttori di razza pura;

c) l'istituzione di registri genealogici, quando rispondano ai criteri stabiliti in applicazione dell'articolo 6;

d) il riconoscimento delle organizzazioni o associazioni che detengono registri genealogici, conformemente all'articolo 6;e

e) fatta salva la direttiva 87/328/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1987, relativa all'ammissione alla riproduzione dei bovini riproduttori di razza pura [1], gli scambi intracomunitari dei tori destinati alla fecondazione artificiale.

Articolo 3

Le organizzazioni o associazioni di allevatori riconosciute ufficialmente da uno Stato membro non possono opporsi all'iscrizione nei loro registri genealogici di bovini riproduttori di razza pura provenienti da un altro Stato membro, se essi rispondono alle norme fissate in conformità dell'articolo 6.

Articolo 4

1. Gli Stati membri redigono e tengono aggiornato un elenco degli organismi di cui all'articolo 1, lettera b), punto i), ufficialmente riconosciuti per mantenere o istituire registri genealogici, e lo mettono a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico.

2. Norme dettagliate per applicare il paragrafo 1 in modo uniforme possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

Articolo 5

Gli Stati membri possono prescrivere che i bovini riproduttori di razza pura, nonché lo sperma, gli ovuli ed embrioni da essi ottenuti, siano accompagnati, negli scambi intracomunitari, da un certificato genealogico conforme a un modello stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2, soprattutto per quanto riguarda il valore sul piano zootecnico.

[1] GU L 167 del 26.6.1987, pag. 54.

Articolo 6

Sono stabiliti, secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2:

a) i metodi di controllo del valore dei bovini sul piano zootecnico e di determinazione delle qualità genetiche dei bovini;

b) i criteri di riconoscimento delle organizzazioni e associazioni di allevatori;

c) i criteri di istituzione dei registri genealogici;

d) i criteri di iscrizione nei registri genealogici;

e) le indicazioni che devono figurare nel certificato genealogico.

Articolo 7

1. La Commissione è assistita dal comitato zootecnico permanente istituito dalla decisione 77/505/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, che istituisce un comitato zootecnico permanente [2].

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

Articolo 8

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 9

La direttiva 77/504/CEE, modificata dagli atti di cui all'allegato I, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale delle direttive di cui all'allegato I, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.

Articolo 10

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere dal 2 gennaio 2010.

[2] GU L 206 del 12.8.1977, pag. 11.

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 30 novembre 2009.

Per il Consiglio
Il presidente
S. O. LITTORIN

ALLEGATO I

Parte A

Direttiva abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive

(di cui all'articolo 9)

Direttiva 77/504/CEE del Consiglio (GU L 206 del 12.8.1977, pag. 8)	
Direttiva 79/268/CEE del Consiglio (GU L 62 del 13.3.1979, pag. 5)	
Atto di adesione del 1979, allegato I, punto II.A.65 e punto II.E.6 (GU L 291 del 19.11.1979, pagg. 64 e 85)	
Direttiva 85/586/CEE del Consiglio (GU L 372 del 31.12.1985, pag. 44)	unicamente l'articolo 4
Regolamento (CEE) n. 3768/85 del Consiglio (GU L 362 del 31.12.1985, pag. 8)	unicamente l'allegato, punto 46
Direttiva 91/174/CEE del Consiglio (GU L 85 del 5.4.1991, pag. 37)	unicamente l'articolo 3
Direttiva 94/28/CE del Consiglio (GU L 178 del 12.7.1994, pag. 66)	unicamente l'articolo 11
Atto di adesione del 1994, allegato I, punto V.F.I.A.60 (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 155)	
Regolamento (CE) n. 807/2003 del Consiglio (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36)	unicamente l'allegato III, punto 23
Direttiva 2008/73/CE del Consiglio (GU L 219 del 14.8.2008, pag. 40)	unicamente l'articolo 2

Parte B

Elenco dei termini di recepimento nel diritto nazionale

(di cui all'articolo 9)

Direttiva	Termine di recepimento
77/504/CEE	1º gennaio 1979, fatto salvo l'articolo 7. Per quanto concerne l'articolo 7, riguardo a ciascuno dei settori che esso copre, alle stesse date alle quali gli Stati membri si conformano alle corrispondenti disposizioni applicabili agli scambi intracomunitari, in particolare alle decisioni adottate in applicazione dell'articolo 6.
85/586/CEE	1º gennaio 1986
91/174/CEE	31 dicembre 1991
94/28/CE	1º luglio 1995
2008/73/CE	1º gennaio 2010

ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Direttiva 77/504/CEE	Presente direttiva
Articolo 1, lettera a)	Articolo 1, lettera a)
Articolo 1, lettera b), primo e secondo trattino	Articolo 1, lettera b), punti i) e ii)
Articolo 2, primo paragrafo, dal primo al quinto trattino	Articolo 2, lettere dalla a) alla e)
Articolo 2, secondo paragrafo	—
Articolo 3	—
Articolo 4	Articolo 3
Articolo 4 *bis*	Articolo 4
Articolo 5	Articolo 5
Articolo 6, paragrafo 1, dal primo al quinto trattino	Articolo 6, lettere a) alla e)
Articolo 6, paragrafo 2	—
Articolo 8, paragrafi 1 e 2	Articolo 7, paragrafi 1 e 2
Articolo 8, paragrafo 3	—
—	Articolo 8
Articolo 9	—
—	Articolo 9
—	Articolo 10
Articolo 10	Articolo 11
—	Allegato I
—	Allegato II

REGOLAMENTO (CE) N. 1194/2009 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2009

recante modifica del regolamento (CE) n. 1702/2003 che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea ed abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE [1], in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) Allo scopo di mantenere un livello elevato e uniforme di sicurezza aerea in Europa, è necessario introdurre delle modifiche ai requisiti e alle procedure per la certificazione degli aeromobili e dei relativi prodotti, parti e pertinenze e delle imprese di progettazione e produzione, in particolare introdurre la definizione del concetto di sede principale di attività; per migliorare il contenuto del certificato di ammissione in servizio/autorizzazione «modulo AESA 1» e rivedere le disposizioni in materia di permesso di volo.

(2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione [2].

(3) Le misure previste dal presente regolamento si basano sui pareri espressi [3] dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea (di seguito: «'l'Agenzia») conformemente agli articoli 17, paragrafo 2, lettera b), e 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1702/2003 è così modificato:

1) all'articolo 1, paragrafo 2, sono aggiunte le seguenti lettere e), f), g) e h):

«e) "sede principale di attività": la sede centrale o la sede legale dell'impresa dove vengono esercitati le principali funzioni finanziarie nonché il controllo operativo delle attività oggetto del presente regolamento;

f) "articolo": qualsiasi parte o pertinenza idonea all'impiego in aeromobili civili;

g) "ETSO": European Technical Standard Order. Lo «European Technical Standard Order» è una specifica di aeronavigabilità dettagliata, emessa dall'Agenzia al fine di garantire la conformità ai requisiti del presente regolamento e rappresenta lo standard minimo di prestazione per gli articoli in oggetto;

h) "EPA": European Part Approval. Lo «European Part Approval» significa che l'articolo è stato fabbricato secondo dati di progettazione approvati non appartenenti al titolare del certificato di omologazione del prodotto in oggetto, fatta eccezione per gli articoli ETSO.»;

2) all'articolo 3, paragrafo 5, il riferimento «21A.112» è sostituito da «21A.112A»;

3) all'articolo 5 è aggiunto il seguente punto 5:

«5. In deroga al paragrafo 1, le imprese di produzione approvate in conformità della sezione A dei capitoli F e G dell'allegato (parte-21) al presente regolamento, possono continuare a rilasciare certificati di messa in servizio o dichiarazioni di conformità utilizzando il modulo 1 AESA, primo rilascio, come stabilito all'appendice I dell'allegato (parte-21) al regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione, fino al 28 settembre 2010.»;

4) l'allegato (parte-21) è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

[1] GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1
[2] GU L 243 del 27.9.2003, pag. 6.
[3] Parere 03/2006 sulle modifiche editoriali, parere 05/2006 sulla sede principale di attività, parere 06/2008 sul formulario 1 dell'EASA, parere 04/2007 sul permesso di volo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2009.

Per la Commissione
Antonio TAJANI
Vicepresidente

ALLEGATO

L'allegato (parte 21) del regolamento (CE) n. 1702/2003 è così modificato:

1) l'indice è così sostituito:

«*Indice*

21.1. Generalità

SEZIONE A — REQUISITI TECNICI

CAPITOLO A — DISPOSIZIONI GENERALI

21A.1 Campo d'applicazione

21A.2 Adempimenti da parte di persone diverse dal richiedente/titolare di un certificato

21A.3 Avarie, malfunzionamenti e difetti

21A.3B Direttive di aeronavigabilità

21A.4 Coordinamento tra progettazione e produzione

CAPITOLO B — CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE E CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE RISTRETTI

21A.11 Campo d'applicazione

21A.13 Ammissibilità

21A.14 Dimostrazione di idoneità

21A.15 Domanda

21A.16A Codici di aeronavigabilità

21A.16B Condizioni speciali

21A.17 Premesse fondamentali per la base di certificazione di omologazione

21A.18 Definizione dei requisiti di protezione ambientale e delle specifiche di certificazione applicabili

21A.19 Modifiche che richiedono un nuovo certificato di omologazione

21A.20 Conformità alla base di certificazione di omologazione ed ai requisiti di protezione ambientale

21A.21 Rilascio del certificato di omologazione

21A.23 Rilascio del certificato ristretto di omologazione

21A.31 Progetto di tipo

21A.33 Indagini e prove

21A.35 Prove di volo

21A.41 Certificato di omologazione

21A.44 Obblighi del titolare

21A.47 Trasferibilità

21A.51 Durata e validità

21A.55 Conservazione della documentazione

21A.57 Manuali

21A.61 Istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità

(CAPITOLO C — NON APPLICABILE)

CAPITOLO D — MODIFICHE AI CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE ED AI CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE RISTRETTI

21A.90	Campo d'applicazione
21A.91	Classificazione delle modifiche al progetto di tipo
21A.92	Ammissibilità
21A.93	Domanda
21A.95	Modifiche di minore entità
21A.97	Modifiche di maggiore entità
21A.101	Definizione delle specifiche di certificazione e dei requisiti di protezione ambientale applicabili
21A.103	Rilascio dell'approvazione
21A.105	Conservazione della documentazione
21A.107	Istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità
21A.109	Obblighi e contrassegno EPA

CAPITOLO E — CERTIFICATI SUPPLEMENTARI DI OMOLOGAZIONE

21A.111	Campo d'applicazione
21A.112A	Ammissibilità
21A.112B	Dimostrazione di idoneità
21A.113	Domanda di un certificato supplementare di omologazione
21A.114	Dimostrazione di conformità
21A.115	Rilascio di un certificato supplementare di omologazione
21A.116	Trasferibilità
21A.117	Modifiche della parte di un prodotto coperta da un certificato di omologazione supplementare
21A.118A	Obblighi e contrassegno EPA
21A.118B	Durata e validità
21A.119	Manuali
21A.120	Istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità

CAPITOLO F — PRODUZIONE SENZA APPROVAZIONE DI IMPRESA DI PRODUZIONE

21A.121	Campo d'applicazione
21A.122	Ammissibilità
21A.124	Domanda
21A.125A	Rilascio di un'autorizzazione a procedere
21A.125B	Non conformità
21A.125C	Durata e validità
21A.126	Sistema di verifica della produzione
21A.127	Prove: aeromobile

21A.128 Prove: motori ed eliche

21A.129 Obblighi del costruttore

21A.130 Dichiarazione di conformità

CAPITOLO G — APPROVAZIONE DI IMPRESA DI PRODUZIONE

21A.131 Campo d'applicazione

21A.133 Ammissibilità

21A.134 Domanda

21A.135 Rilascio dell'approvazione di impresa di produzione

21A.139 Sistema qualità

21A.143 Manuale d'impresa

21A.145 Requisiti per l'approvazione

21A.147 Modifiche all'impresa di produzione approvata

21A.148 Trasferimenti di sede

21A.149 Trasferibilità

21A.151 Condizioni di approvazione

21A.153 Modifiche alle condizioni di approvazione

21A.157 Indagini

21A.158 Non conformità

21A.159 Durata e validità

21A.163 Privilegi

21A.165 Obblighi del titolare

CAPITOLO H — CERTIFICATI DI AERONAVIGABILITÀ E CERTIFICATI DI AERONAVIGABILITÀ LIMITATA

21A.171 Campo d'applicazione

21A.172 Ammissibilità

21A.173 Classificazione

21A.174 Domanda

21A.175 Lingua

21A.177 Emendamenti o modifiche

21A.179 Trasferibilità e riemissione nell'ambito degli Stati membri

21A.180 Ispezioni

21A.181 Durata e validità

21A.182 Identificazione degli aeromobili

CAPITOLO I — CERTIFICATI ACUSTICI

21A.201 Campo d'applicazione

21A.203 Ammissibilità

21A.204 Domanda

21A.207 Emendamenti o modifiche

21A.209 Trasferibilità e riemissione nell'ambito degli Stati membri

21A.210 Ispezioni

21A.211 Durata e validità

CAPITOLO J — APPROVAZIONE DOA

21A.231 Campo d'applicazione

21A.233 Ammissibilità

21A.234 Domanda

21A.235 Rilascio dell'approvazione di impresa di progettazione

21A.239 Assicurazione qualità del progetto

21A.243 Informazioni

21A.245 Requisiti per l'approvazione

21A.247 Modifiche del sistema di assicurazione qualità del progetto

21A.249 Trasferibilità

21A.251 Condizioni di approvazione

21A.253 Modifiche alle condizioni di approvazione

21A.257 Indagini

21A.258 Non conformità

21A.259 Durata e validità

21A.263 Privilegi

21A.265 Obblighi del titolare

CAPITOLO K — PARTI E PERTINENZE

21A.301 Campo d'applicazione

21A.303 Conformità ai requisiti applicabili

21A.305 Approvazione di parti e pertinenze

21A.307 Messa in servizio di parti e pertinenze per l'installazione

(CAPITOLO L — NON APPLICABILE)

CAPITOLO M — RIPARAZIONI

21A.431 Campo d'applicazione

21A.432A Ammissibilità

21A.432B Dimostrazione di idoneità

21A.433 Progetto di riparazione

21A.435 Classificazione delle riparazioni

21A.437 Rilascio dell'approvazione di un progetto di riparazione

21A.439 Produzione di parti per la riparazione

21A.441 Esecuzione delle riparazioni

21A.443 Limitazioni

21A.445 Danni non riparati

21A.447 Conservazione della documentazione

21A.449 Istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità

21A.451 Obblighi e contrassegno EPA

(CAPITOLO N — NON APPLICABILE)

CAPITOLO O — AUTORIZZAZIONI ETSO

21A.601 Campo d'applicazione

21A.602A Ammissibilità

21A.602B Dimostrazione di idoneità

21A.603 Domanda

21A.604 Autorizzazioni ETSO per APU (Auxiliary Power Unit)

21A.605 Requisiti relativi ai dati

21A.606 Rilascio dell'autorizzazione ETSO

21A.607 Privilegi dell'autorizzazione ETSO

21A.608 Dichiarazione di progetto e prestazioni (DDP)

21A.609 Obblighi dei titolari di autorizzazioni ETSO

21A.610 Approvazione delle divergenze dai parametri autorizzati

21A.611 Modifiche di progetto

21A.613 Conservazione della documentazione

21A.615 Verifiche dell'Agenzia

21A.619 Durata e validità

21A.621 Trasferibilità

CAPITOLO P — PERMESSO DI VOLO

21A.701 Campo d'applicazione

21A.703 Ammissibilità

21A.705 Autorità competente

21A.707 Domanda di permesso di volo

21A.708 Condizioni di volo

21A.709 Domanda di approvazione delle condizioni di volo

21A.710 Approvazione delle condizioni di volo

21A.711 Rilascio del permesso di volo

21A.713 Modifiche

21A.715 Lingua

21A.719 Trasferibilità

21A.721 Ispezioni

21A.723 Durata e validità

21A.725 Rinnovo del permesso di volo

21A.727 Obblighi del titolare di un permesso di volo

21A.729 Conservazione della documentazione

CAPITOLO Q — IDENTIFICAZIONE DI PRODOTTI, PARTI E PERTINENZE

21A.801 Identificazione di prodotti

21A.803 Trattamento dei dati identificativi

21A.804 Identificazione di parti e pertinenze

21A.805 Identificazione di parti critiche

21A.807 Identificazione degli articoli ETSO

SEZIONE B — PROCEDURE PER LE AUTORITÀ COMPETENTI

CAPITOLO A — DISPOSIZIONI GENERALI

21B.5 Campo d'applicazione

21B.20 Obblighi dell'Autorità competente

21B.25 Requisiti d'impresa per l'Autorità competente

21B.30 Procedure documentate

21B.35 Modifiche organizzative e delle procedure

21B.40 Composizione delle controversie

21B.45 Resoconti/coordinamento

21B.55 Conservazione della documentazione

21B.60 Direttive di aeronavigabilità

CAPITOLO B — CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE E CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE RISTRETTI

(CAPITOLO C — NON APPLICABILE)

CAPITOLO D — MODIFICHE AI CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE ED AI CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE RISTRETTI

CAPITOLO E — CERTIFICATI SUPPLEMENTARI DI OMOLOGAZIONE

CAPITOLO F — PRODUZIONE SENZA APPROVAZIONE DI IMPRESA DI PRODUZIONE

21B.120 Indagini

21B.125 Non conformità

21B.130 Rilascio di autorizzazione a procedere

21B.135 Mantenimento dell'autorizzazione a procedere

21B.140 Emendamento dell'autorizzazione a procedere

21B.145 Limitazione, sospensione e revoca dell'autorizzazione a procedere

21B.150 Conservazione della documentazione

CAPITOLO G — APPROVAZIONE DI IMPRESA DI PRODUZIONE

21B.220 Non conformità

21B.225 Non conformità

21B.230 Rilascio del certificato

21B.235 Monitoraggio continuo

21B.240 Emendamento di una approvazione di impresa di produzione

21B.245 Sospensione e revoca dell'approvazione di impresa di produzione

21B.260 Conservazione della documentazione

CAPITOLO H — CERTIFICATI DI AERONAVIGABILITÀ E CERTIFICATI DI AERONAVIGABILITÀ LIMITATA

21B.320 Indagini

21B.325 Rilascio del certificato di aeronavigabilità

21B.326 Certificato di aeronavigabilità

21B.327 Certificato di aeronavigabilità limitato

21B.330 Sospensione e revoca dei certificati di aeronavigabilità e dei certificati di aeronavigabilità limitata

21B.345 Conservazione della documentazione

CAPITOLO I — CERTIFICATI ACUSTICI

21B.420 Indagini

21B.425 Rilascio di certificati acustici

21B.430 Sospensione e revoca di certificati acustici

21B.445 Conservazione della documentazione

CAPITOLO J — APPROVAZIONE DOA

CAPITOLO K — PARTI E PERTINENZE

(CAPITOLO L — NON APPLICABILE)

CAPITOLO M — RIPARAZIONI

(CAPITOLO N — NON APPLICABILE)

CAPITOLO O — AUTORIZZAZIONI ETSO

CAPITOLO P — PERMESSO DI VOLO

21B.520 Indagine

21B.525 Rilascio del permesso di volo

21B.530 Revoca del permesso di volo

21B.545 Conservazione della documentazione

CAPITOLO Q — IDENTIFICAZIONE DI PRODOTTI, PARTI E PERTINENZE

APPENDICI — MODULI AESA»;

2) il titolo della sezione A è sostituito dal seguente:

«**SEZIONE A**

REQUISITI TECNICI»;

3) al punto 21.A.14(b), il punto 5 è sostituito dal seguente:

«5. un'elica a passo fisso o variabile.»;

4) al punto 21A.35(b), il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2. per gli aeromobili da certificare ai sensi della presente Sezione, fatta eccezione per i) palloni ad aria calda, palloni a gas liberi, palloni a gas "al guinzaglio", alianti, motoalianti e ii) aeromobili con massa di decollo massima (MTOM) minore o uguale a 2 722 kg, verificare che vi siano garanzie sufficienti che l'aeromobile, le sue parti e pertinenze siano affidabili e funzionino correttamente.»;

5) il punto 21A.112 è sostituito dal seguente:

«**21A.112A Ammissibilità**

Sono ammesse ad avanzare richiesta di omologazione supplementare ai sensi del presente capitolo, le persone fisiche o giuridiche ("imprese") che abbiano dimostrato, o si apprestino a dimostrare, la propria conformità operativa alle prescrizioni del punto 21A.112B.»;

6) al punto 21.A.124(b), il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2. una sintesi delle informazioni richieste al punto 21A.125A(b).»;

7) il punto 21A.125 è sostituito dal seguente:

«**21A.125A Rilascio di un'autorizzazione a procedere**

L'Autorità competente rilascerà al richiedente un'autorizzazione a procedere alla dimostrazione di conformità di singoli prodotti, parti o pertinenze ai sensi del presente capitolo, dopo che il richiedente:

a) avrà istituito un sistema di verifica della produzione che assicuri che tutti i prodotti, parti o pertinenze sono conformi ai dati di progettazione applicabili e sono in grado di funzionare in condizioni di sicurezza;

b) avrà fornito un manuale che contiene:

1. una descrizione del sistema di verifica della produzione richiesto al paragrafo a);

2. una descrizione delle modalità di ispezione e dei termini di giudizio in merito al sistema di verifica della produzione;

3. una descrizione delle prove di cui alle parti 21A.127 e 21A.128, e i nomi delle persone autorizzate ai fini del punto 21A.130(a);

c) avrà dimostrato di essere in grado di ottemperare ai requisiti dei punti 21A.3 e 21A.129(d).»;

8) al punto 21A.125B(c), il riferimento «21B.143» è sostituito da «21B.125»;

9) il punto 21A.126 è così modificato:

i) al punto a), «21A.125» è sostituito da «21A.125A(a)»;

ii) al punto b), «21A.125(a)» è sostituito da «21A.125A(a)»;

10) al punto 21A.127(a), «21A.125(a)» è sostituito da «21A.125A(a)»;

11) al punto 21A.128, «21A.125(a)» è sostituito da «21A.125A(a)»;

12) il punto 21A.165 è così modificato:

i) al paragrafo c), il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2. determinare che altri prodotti, parti o pertinenze siano completi e conformi ai dati di progettazione approvati, oltre che in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento, prima di rilasciare un modulo 1 AESA per certificarne la conformità ai dati di progettazione approvati in condizioni di sicurezza di funzionamento e, nel caso di motori, accertare, alla luce dei dati forniti dal titolare del certificato di omologazione del motore, che ciascun motore completo rispetti i parametri delle emissioni applicabili di cui al punto 21A.18(b) e vigenti alla data di fabbricazione, al fine di certificare la conformità delle emissioni; oppure»;

ii) il paragrafo k) è sostituito dal seguente:

«k) Se applicabile, in virtù del privilegio di cui al punto 21A.163(e), stabilire la conformità con il punto 21A.711 c) ed e), prima di rilasciare un permesso di volo per un aeromobile.»;

13) al punto 21A.174(b)3(ii), «21A.184(c)» è sostituito da «21B.327(c)»;

14) il punto 21A.183 è soppresso;

15) il punto 21A.184 è soppresso;

16) il punto 21A.205 è soppresso;

17) al punto 21A.245, il paragrafo a) è sostituito dal seguente:

«a) il personale di tutte le divisioni tecniche è all'altezza, per numero ed esperienza, dei compiti assegnati, ed è stato investito di poteri sufficienti a svolgerli; e la natura di questi compiti, unitamente alla sistemazione, alle infrastrutture e agli equipaggiamenti, consente al personale di soddisfare gli obiettivi di aeronavigabilità e protezione dell'ambiente stabiliti per il prodotto.»;

18) il punto 21A.263 è così modificato:

a) al paragrafo b), il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4. un'autorizzazione ETSO in conformità al punto 21A.602B(b)(1); oppure»;

b) il paragrafo c) è così modificato:

i) il testo dei punti 3 e 4 è sostituito dal testo seguente:

«3. pubblicare informazioni o istruzioni contenenti la seguente dicitura: il contenuto tecnico del presente documento è approvato conformemente alla DOA rif. AESA.21J.[XXXX].

4. approvare modifiche documentarie al manuale di volo dell'aeromobile e suoi supplementi, e pubblicare dette modifiche accompagnate della seguente dicitura: la revisione n. [YY] al manuale di volo (o supplemento) rif. [ZZ], è approvata conformemente alla DOA rif. EASA.21J.[XXXX].»;

ii) il punto 7 è sostituito dal seguente:

«7. Rilasciare un permesso di volo conformemente al punto 21A.711(b) per un aeromobile che ha progettato o modificato, o per il quale ha approvato a norma del punto 21A.263(c)6 le condizioni alle quali il permesso di volo è stato rilasciato, e qualora l'impresa di progettazione stessa in virtù della propria approvazione di impresa di progettazione (DOA) controlli la configurazione dell'aeromobile e ne attesti la conformità con le condizioni di progettazione approvate per il volo.»;

19) al punto 21A.265, il paragrafo g) è sostituito dal seguente:

«g) Se applicabile, in virtù del privilegio di cui al punto 21A.263(c)7, stabilire la conformità con il punto 21A.711(b) ed (e), prima di rilasciare un permesso di volo per un aeromobile.»;

20) al punto 21A.307, il paragrafo a) è sostituito dal seguente:

«a) Accompagnato da un certificato di ammissione in servizio/autorizzazione (Modulo AESA 1), che attesta che il prodotto è stato fabbricato in conformità dei dati di progettazione approvati ed è in condizione idonee a garantire la sicurezza di funzionamento; e»;

21) il punto 21A.432 è sostituito dal seguente:

«**21A.432A Ammissibilità**

a) Sono ammesse a richiedere l'approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità alle condizioni fissate nel presente capitolo le persone fisiche o giuridiche che abbiano dimostrato, o si apprestino a dimostrare, la propria conformità operativa alle prescrizioni del punto 21A.432B.

b) Non vi sono limiti di ammissibilità quanto alle caratteristiche dei richiedenti per l'approvazione di progetti di riparazioni minori.»;

22) il punto 21A.601, paragrafo b) è soppresso;

23) al punto 21A.605(d), «21A.125(b)» è sostituito da «21A.125A(b)»;

24) al punto 21A.606, il paragrafo c) è sostituito dal seguente:

«c) essersi impegnato espressamente al rispetto del punto 21A.609.»;

25) al punto 21A.609, il paragrafo f) è sostituito dal seguente:

«f) conformarsi alle disposizioni dei punti 21A.3, 21A.3B e 21A.4.»;

26) il punto 21A.701 è sostituito dal seguente:

«**21A.701 Campo d'applicazione**

a) Il permesso di volo è rilasciato conformemente al presente capitolo a aeromobili non conformi — o per i quali non è stata provata la conformità — alle specifiche di aeronavigabilità applicabili, ma in grado di volare in sicurezza in determinate condizioni e per i seguenti fini:

1. sviluppo;

2. dimostrazione della conformità a regolamenti o specifiche di certificazione;

3. formazione del personale di imprese di progettazione o produzione;

4. voli di prova di aeromobili di nuova produzione;

5. voli di aeromobili in corso di produzione tra gli impianti di produzione;

6. voli finalizzati a ottenere l'accettazione da parte dei clienti;

7. consegna o esportazione dell'aeromobile;

8. voli finalizzati a ottenere l'autorizzazione delle autorità;

9. indagini di mercato, inclusa la formazione degli equipaggi del cliente;

10. mostre ed esibizioni aeree;

11. voli per spostare l'aeromobile in strutture di manutenzione o nelle quali effettuare la revisione dell'aeronavigabilità o in un luogo di deposito;

12. voli di aeromobili di peso superiore al peso massimo certificato al decollo per tratte superiori a quelle normali sopra superfici acquatiche, o o zone di terra sprovviste di idonee strutture per l'atterraggio o della possibilità di fare rifornimento di carburante;

13. tentativi di stabilire nuovi record, competizioni aeree o analoghe;

14. voli con aeromobili rispondenti ai requisiti applicabili in materia di aeronavigabilità prima che ne sia stata accertata la conformità ai requisiti ambientali;

15. attività di volo non commerciali su singoli aeromobili non complessi o tipi di aeromobili per i quali non è previsto un certificato di aeronavigabilità o un certificato di aeronavigabilità limitata.

b) Il presente capitolo stabilisce la procedura per il rilascio dei permessi volo e di approvazione delle relative condizioni di volo e definisce i diritti e i doveri dei richiedenti e dei titolari di detti permessi e dette approvazioni di condizioni di volo.»;

27) il punto 21A.703 è sostituito dal seguente:

«**21A.703 Ammissibilità**

a) Tutte le persone fisiche o giuridiche possono richiedere un permesso di volo eccetto quando tale permesso sia richiesto ai fini del punto 21A.701(a)15, nel qual caso il richiedente deve essere il proprietario.

b) Non vi sono limiti di ammissibilità quanto alle caratteristiche dei richiedenti per l'approvazione di condizioni di volo.»;

28) il punto 21A.710(c) è sostituito dal seguente:

«c) Prima di approvare le condizioni di volo, l'Agenzia, l'autorità competente o l'impresa di progettazione approvata devono accertarsi che l'aeromobile sia in grado di operare in sicurezza tenuto conto delle limitazioni e condizioni specifiche. L'agenzia o l'autorità competente possono effettuare o imporre al richiedente di effettuare tutte le ispezioni o le prove necessarie a tal fine.»;

29) il punto 21A.711 è sostituito dal seguente:

«**21A.711 Rilascio del permesso di volo**

a) L'autorità competente può rilasciare un permesso di volo (modulo AESA 20a, cfr. appendice) alle condizioni specificate al punto 21B.525.

b) Un'impresa di progettazione debitamente approvata può rilasciare un permesso di volo (modulo AESA 20b, cfr. appendice) in virtù del privilegio concessole ai sensi del punto 21A.263(c)7, quando le condizioni di volo di cui al punto 21A.708 sono state approvate conformemente al punto 21A.710.

c) Un'impresa di progettazione debitamente approvata può rilasciare un permesso di volo (modulo AESA 20b, cfr. appendice) in virtù del privilegio concessole ai sensi del punto 21A.163(e), quando le condizioni di volo di cui al punto 21A.708 sono state approvate conformemente al punto 21A.710.

d) Un'impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità debitamente approvata può rilasciare un permesso di volo (modulo AESA 20b, cfr. appendice) in virtù del privilegio concessole ai sensi del punto M.A.711 dell'allegato I (Parte M) al regolamento (CE) n. 2042/2003, quando le condizioni di volo di cui al punto 21A.708 siano state approvate conformemente al punto 21A.710.

e) Il permesso di volo deve specificare lo scopo o gli scopi e le eventuali condizioni e limitazioni approvate ai sensi del punto 21A.710.

f) Per i permessi rilasciati ai sensi delle lettere b), c) o d) una copia del permesso di volo e delle relative condizioni di volo deve essere presentata all'autorità competente entro e non oltre tre giorni.

g) Se è dimostrato che una qualsiasi delle condizioni specificate al punto 21A.723(a) non è soddisfatta in relazione al permesso di volo che un'impresa ha rilasciato a norma del comma b), c) o d), l'impresa revoca immediatamente il permesso di volo e ne informa subito l'autorità competente.»;

30) al punto 21A.723, il paragrafo a) è sostituito dal seguente:

«a) Un permesso di volo viene rilasciato per un massimo di 12 mesi e resta valido a condizione che:

1. sia mantenuta la conformità alle condizioni e limitazioni di cui al punto 21A.711(e) associate al permesso di volo;

2. il permesso di volo non venga restituito o revocato;

3. l'aeromobile rimanga sullo stesso registro.»;

31) al punto 21A.801, il paragrafo d) è sostituito dal seguente:

«d) Per i palloni liberi pilotati, la targa di identificazione di cui al comma b) deve essere fissata all'involucro dell'aerostato e collocata, se possibile, in un punto in cui risulti leggibile dall'operatore quando il pallone è gonfio. La navicella, la struttura di carico e tutti i gruppi di riscaldamento, inoltre, devono essere contrassegnati in modo indelebile e leggibile con il nome del fabbricante, il codice prodotto, o equivalente, e il numero di serie, o equivalente.»;

32) al punto 21A.804, il paragrafo a) è sostituito dal seguente:

«a) Tutte le parti o pertinenze devono essere contrassegnate in modo indelebile e leggibile con:

1. un nome, marchio o simbolo che identifichi il costruttore con modalità identificate dai dati di progettazione applicabili; nonché

2. il codice prodotto, come definito nei dati di progettazione applicabili; nonché

3. le lettere EPA (European Part Approval) per parti e pertinenze fabbricate secondo dati di progettazione approvati non appartenenti al titolare del certificato di omologazione del tipo del prodotto di riferimento, fatta eccezione per gli articoli ETSO.»;

33) il punto 21B.125 è così modificato:

«**21B.125 Non conformità**

a) Quando, nel corso di audit o con altri mezzi, l'autorità competente riscontri un evidente e oggettivo non rispetto da parte del titolare dell'autorizzazione a procedere dei requisiti applicabili della sezione A dell'allegato (parte 21), tali non conformità saranno trattate conformemente al punto 21A.125B(a).

b) L'autorità competente prenderà le seguenti misure:

1. in presenza di non conformità di livello 1, l'autorità competente intraprenderà un'azione immediata per revocare, limitare o sospendere, in toto o in parte, a seconda della portata della non conformità, la lettera di autorizzazione, fino a quando l'impresa non abbia portato a termine delle azioni correttive;

2. per le non conformità di livello 2, l'autorità competente accorderà un periodo di azione correttiva consono alla natura della non conformità che non sarà comunque superiore a tre mesi. In talune circostanze, alla fine di questo primo periodo ed in base alla natura della non conformità, l'autorità competente può prorogare il periodo di tre mesi sulla base dell'esistenza di un piano correttivo soddisfacente.

c) L'autorità competente è tenuta a sospendere l'autorizzazione a procedere, in toto o in parte, in caso di incapacità a conformarsi entro il termine concesso dall'autorità competente.»;

34) al punto 21.B.135(b)2), «21A.125(b)» è sostituito da «21A.125A(b)»;

35) il punto 21B.143 è soppresso;

36) il punto 21B.145 è sostituito dal seguente:

«**21B.145 Limitazione, sospensione e revoca dell'autorizzazione a procedere**

a) La limitazione, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione a procedere devono essere comunicate per iscritto al titolare della stessa. L'autorità competente è tenuta a comunicare le ragioni per la limitazione, la sospensione o la revoca e informare il titolare dell'autorizzazione in merito al suo diritto di ricorso.

b) Il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione può essere annullato solo dopo che sia stata ripristinata la conformità alla sezione A del capitolo F dell'allegato (parte-21)»;

37) il punto 21B.225 è sostituito dal seguente:

«**21B.225 Non conformità**

a) Quando, nel corso di audit o con altri mezzi, l'autorità competente riscontri un evidente e oggettivo non rispetto da parte del titolare di un'approvazione di impresa di produzione dei requisiti applicabili della sezione A dell'allegato (parte 21), le non conformità saranno trattate conformemente al punto 21A.158(a).

b) L'autorità competente prenderà le seguenti misure:

1. in presenza di non conformità di livello 1, l'autorità competente intraprenderà un'azione immediata per revocare, limitare o sospendere, in toto od in parte, a seconda della portata della non conformità, la lettera di autorizzazione, fino a quando l'impresa non abbia portato a termine delle azioni correttive;

2. per le non conformità di livello 2, l'autorità competente accorderà un periodo di azione correttiva consono alla natura della non conformità che non sarà comunque superiore a tre mesi. In talune circostanze, alla fine di questo primo periodo e in base alla natura della non conformità, l'autorità competente può prorogare il periodo di tre mesi sulla base dell'esistenza di un piano correttivo soddisfacente.

c) Nel caso in cui l'impresa non si adegui alla tempistica concordata, l'autorità competente intraprenderà le azioni necessarie per la sospensione totale o parziale dell'approvazione.»;

38) al punto 21B.235, il paragrafo a) è sostituito dal seguente:

«a) Per giustificare il mantenimento dell'approvazione dell'impresa di produzione, l'Autorità competente deve sottoporre quest'ultima a una costante sorveglianza, diretta a:

1. verificare che il sistema qualità del titolare dell'approvazione sia sempre conforme alla sezione A, capitolo G del presente allegato (parte 21);

2. verificare che l'impresa del titolare dell'approvazione operi in conformità del manuale; nonché

3. verificare l'efficacia delle procedure delineate nel manuale d'impresa; nonché

4. monitorare tramite campionatura gli standard relativi a prodotti, parti o pertinenze.»;

39) il punto 21B.325 è sostituito dal seguente:

«**21B.325 Rilascio dei certificati di aeronavigabilità**

a) Accertata la conformità ai requisiti del punto 21B.326 e ai requisiti applicabili della aezione A, capitolo H del presente allegato (parte 21), l'autorità competente dello Stato membro di registrazione rilascia o modifica il certificato di aeronavigabilità (modulo 25 AESA, cfr. appendice) senza ulteriore indugio.

b) Accertata la conformità ai requisiti del punto 21B.327 e ai requisiti applicabili della sezione A, capitolo H del presente allegato (parte 21), l'autorità competente dello Stato membro di registrazione rilascia o modifica un certificato di aeronavigabilità limitata (modulo 24 AESA, cfr. appendice) senza ulteriore indugio.

c) Nel caso di aeromobili nuovi, o aeromobili usati provenienti da uno Stato terzo, oltre al certificato di aeronavigabilità appropriato di cui al paragrafo a) o b), l'Autorità competente dello Stato membro di registrazione rilascia un certificato di prima revisione dell'aeronavigabilità (modulo 15a AESA, cfr. appendice).»;

40) è aggiunto il seguente paragrafo 21B.326:

«**21B.326 Certificato di aeronavigabilità**

L'autorità competente dello Stato membro di registrazione provvede a rilasciare un certificato di aeronavigabilità per:

a) aeromobili nuovi:

1. su presentazione della documentazione di cui alla parte 21A.174(b)(2);

2. se l'Autorità competente dello Stato membro di registrazione ha verificato che l'aeromobile è conforme al progetto approvato ed è in condizioni di operare in sicurezza. A tal fine, tale Autorità può decidere di condurre verifiche ispettive;

b) aeromobili usati:

1. su presentazione della documentazione di cui al punto 21A.174(b)(3) e comprovante che:

i) l'aeromobile è conforme a un progetto di tipo approvato sulla base di un certificato di omologazione del tipo e di eventuali certificati di omologazione supplementare, modifiche o riparazioni approvati in conformità al presente allegato (parte 21); nonché

ii) le direttive di aeronavigabilità applicabili sono state rispettate; nonché

iii) l'aeromobile è stato ispezionato in conformità delle disposizioni applicabili dell'allegato I (parte M) del regolamento (CE) n. 2042/2003;

2. se l'Autorità competente dello Stato membro di registrazione ha verificato che l'aeromobile è conforme al progetto approvato ed è in condizioni di operare in sicurezza. A tal fine, tale Autorità può decidere di condurre verifiche ispettive.»;

41) è aggiunto il seguente paragrafo 21B.327:

«**21B.327 Certificato di aeronavigabilità limitato**

a) L'autorità competente dello Stato membro di registrazione provvede a rilasciare un certificato ristretto di aeronavigabilità per:

1. aeromobili nuovi:

i) su presentazione della documentazione di cui al punto 21A.174(b)(2);

ii) quando l'autorità competente dello Stato membro di registrazione ha verificato che l'aeromobile è conforme a un progetto approvato dall'Agenzia sulla base di un certificato ristretto di omologazione del tipo o in conformità di determinate specifiche di aeronavigabilità ed è in condizioni di operare in sicurezza. A tal fine, tale Autorità può decidere di condurre verifiche ispettive;

2. aeromobili usati:

i) su presentazione della documentazione di cui al punto 21A.174(b)(3) e comprovante che:

A) l'aeromobile è conforme a un progetto approvato sulla base di un certificato di omologazione limitato o in conformità a determinate specifiche di aeronavigabilità e di eventuali certificati di omologazione supplementare, modifiche o riparazioni, approvati in conformità al presente allegato (parte 21); nonché

B) le direttive di aeronavigabilità applicabili sono state rispettate; nonché

C) l'aeromobile è stato ispezionato in conformità delle disposizioni applicabili dell'allegato I (parte M) del regolamento (CE) n. 2042/2003;

ii) se l'Autorità competente dello Stato membro di registrazione ha verificato che l'aeromobile è conforme al progetto approvato ed è in condizioni di operare in sicurezza. A tal fine, tale Autorità può decidere di condurre verifiche ispettive.

b) Per gli aeromobili non conformi ai requisiti fondamentali citati nel regolamento di base, e pertanto non idonei all'omologazione limitata, l'Agenzia, tenuto debito conto delle discrepanze da detti requisiti fondamentali, provvederà a:

1. certificare e verificare la conformità a determinate specifiche di aeronavigabilità, per garantire adeguati livelli di sicurezza nei limiti delle destinazioni d'uso; nonché

2. definire le limitazioni per l'impiego dei suddetti aeromobili.

c) Le limitazioni d'uso accompagneranno i certificati di aeronavigabilità limitata e potranno includere restrizioni dello spazio aereo, per tener conto delle divergenze dai requisiti fondamentali di aeronavigabilità stabiliti nel regolamento di base.»;

42) il punto 21B.525 è sostituito dal seguente:

«**21B.525 Rilascio del permesso di volo**

L'autorità competente rilascia un permesso di volo (modulo 20a AESA, cfr. appendice) senza ulteriore indugio:

1. su presentazione delle informazioni richieste al punto 21A.707; nonché

2. quando le condizioni di volo di cui al punto 21A.708 siano state approvate conformemente al punto 21A.710; nonché

3. quando l'autorità competente, attraverso proprie indagini, che possono includere ispezioni, o mediante procedure concordate con il richiedente, ha accertato che l'aeromobile è conforme al progetto di cui al punto 21A.708 prima del volo.»

43) L' appendice I è sostituita dalla seguente:

«*Appendice I*

Certificato di ammissione in servizio/autorizzazione — Modulo AESA 1 di cui all'allegato (parte 21)

1. Autorità competente di approvazione/Statoy	2. **CERTIFICATO DI AMMISSIONE IN SERVIZIO** MODULO 1 AESA 1				3. Numero di riferimento del modulo
4. Società (nome e indirizzo)					5. Ordine/Contratto/Fattura
6. Componente	7. Descrizione	8. Punto n.	9. Quant.	10. Numero di serie	11. Status/Lavoro
12. Osservazioni					
13a. Certifica che i componenti sopra identificati sono fabbricati in conformità a: ☐ dati di progettazione approvati e in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento ☐ dati di progettazione non approvati specificati nel campo 12			14a. ☐ Punto 145.A50 Immissione in servizio – ☐ Altro regolamento specificato nel campo 12 Certifica che, se non diversamente specificato nel campo 12, gli interventi individuati nel campo 11 e descritti in nel campo 12 sono stati realizzati in conformità con i requisiti del punto 145, e che, in riferimento a tali interventi, i componenti sono considerati pronti per la riammissione in servizio.		
13b. Firma autorizzata	13c. Numero di approvazione/autorizzazioner		14b. Firma autorizzata		14c. rif. certificato/approvazione
13d. Nome	13e. Data (gg/mm/aaaa)		14d. Nome		14e. Data (gg/mm/aaaa)

RESPONSABILITÀ DELL'UTENTE/INSTALLATORE

Il presente certificato non costituisce automaticamente un'autorizzazione a installare i componenti.

Se l'utente/installatore lavora secondo le direttive nazionali di un'autorità aeronautica diversa da quanto specificato nel campo 1, è tenuto obbligatoriamente a verificare che l'autorità aeronautica cui fa capo accetti i componenti dell'autorità specificata nel campo 1.

Le dichiarazioni di cui ai campi 13a e 14a non costituiscono una certificazione dell'installazione. In qualsiasi caso, la documentazione della manutenzione agli aeromobili deve contenere un certificato di installazione rilasciato dall'utente/installatore in conformità alle normative nazionali, prima che l'aeromobile torni a volare.

Modulo 1 AESA -21 ver. 2

Istruzioni per l'uso del modulo 1 AESA

Le presenti istruzioni si riferiscono solo all'uso del modulo 1 AESA a fini di produzione. Si richiama l'attenzione all'appendice II dell'allegato I (Parte-M) del regolamento (CE) n. 2042/2003 che riguarda l'uso del modulo 1 AESA a fini di manutenzione.

1. OGGETTO E USO

1.1. Lo scopo primario del certificato consiste nel dichiarare l'aeronavigabilità di nuovi prodotti, parti e pertinenze (di seguito "elementi").

1.2. Deve essere stabilita una correlazione tra il certificato e gli elementi. L'originatore deve conservare un certificato in condizioni che permettano di verificare i dati originali.

1.3. Il certificato può essere accettato da molte autorità di aeronavigabilità, ma può dipendere da accordi bilaterali e/o dalla politica seguita dall'autorità di aeronavigabilità. I "dati di progetto approvati" menzionati nel presente certificato significano che sono approvati dall'autorità di aeronavigabilità del paese di importazione.

1.4. Il certificato non costituisce una ricevuta o lettera di vettura.

1.5. Gli aeromobili non devono essere autorizzati utilizzando il certificato.

1.6. Il certificato non costituisce approvazione per l'installazione dell'elemento su un determinato aeromobile, motore o elica, ma serve all'utilizzatore finale a stabilire il suo status di approvazione di aeronavigabilità.

1.7. Lo stesso certificato non può riguardare l'autorizzazione di elementi di produzione e di elementi di manutenzione.

1.8. Lo stesso certificato non può riguardare elementi certificati in conformità di "dati approvati" e di «dati non approvati».

2. FORMATO GENERALE

2.1. Il certificato deve essere conforme al formato allegato inclusi i numeri di campo e la collocazione di ogni campo. Le dimensioni dei campi possono essere adattate alle singole certificazioni, ma comunque non in maniera tale da rendere irriconoscibile il certificato.

2.2. Il certificato deve essere in formato "landscape" ma le dimensioni complessive possono essere aumentate o ridotte in misura consistente a condizione che il certificato rimanga riconoscibile e leggibile. Nel dubbio consultare l'autorità competente.

2.3. La dichiarazione di responsabilità dell'utilizzatore/installatore può figurare su entrambi i lati del modulo.

2.4. Il certificato deve essere stampato in maniera chiara e leggibile.

2.5. Il certificato può essere prestampato o redatto al computer ma, in entrambi i casi, la stampa di righe e caratteri deve essere chiara e leggibile e conforme al formato definito.

2.6. Il certificato deve essere in inglese e, se opportuno, in una o più altre lingue.

2.7. Le singole voci da inserire nel certificato possono essere stampate a macchina o mediante il computer, oppure scritte a mano, a lettere maiuscole, per consentire un'immediata leggibilità.

2.8. Per una maggiore chiarezza, limitare al minimo l'uso di abbreviazioni.

2.9. Lo spazio disponibile sul retro del certificato essere utilizzato dal dichiarante per l'aggiunta di ulteriori informazioni, ma mai di certificazioni. L'eventuale uso del retro del certificato deve essere indicato nel campo appropriato sul fronte del certificato.

3. COPIE

3.1. Non c'è limite al numero di copie del certificato inviate al cliente o trattenute dal dichiarante.

4. ERRORI SU UN CERTIFICATO

4.1. Se un utilizzatore finale trova un errore su un certificato, deve indicarlo per iscritto al dichiarante. Quest'ultimo può rilasciare un nuovo certificato se è possibile verificare e correggere l'errore.

4.2. Il nuovo certificato deve avere un nuovo numero di riferimento, essere firmato e datato.

4.3. La richiesta di nuovo certificato può essere soddisfatta senza dover riverificare le condizioni dell'elemento. Il nuovo certificato non è un attestato delle condizioni attuali e deve fare riferimento al precedente certificato nel campo 12 con la seguente dichiarazione; "Il presente certificato corregge gli errori presenti nel campo(i) [inserire campo(i) corretto(i)] del certificato [inserire il numero di riferimento originale] datato [inserire data di rilascio originale] e non riguarda la conformità/condizione/autorizzazione al servizio". Entrambi i certificati devono essere conservati per il periodo previsto per il primo.

5. COMPILAZIONE DEL CERTIFICATO DA PARTE DEL DICHIARANTE

Campo 1 Autorità competente di approvazione/Stato

Indicare il nome e lo Stato della autorità competente sotto la cui giurisdizione è rilasciato il presente certificato. Se l'Autorità competente è l'Agenzia, indicare solo "AESA".

Campo 2 Intestazione del modulo 1 AESA

"CERTIFICATO DI AMMISSIONE IN SERVIZIO MODULO 1 AESA"

Campo 3 Numero di riferimento del modulo

Inserire il numero unico stabilito dal sistema/procedura di numerazione dell'impresa identificata nel campo 4; può consistere anche di caratteri alfanumerici.

Campo 4 Società (nome e indirizzo)

Inserire il nome e l'indirizzo completi dell'impresa di produzione (riferimento al modulo 55 AESA foglio A) che immette gli elementi oggetto del presente certificato. È permesso inserire loghi e simili purché non fuoriescano dal campo.

Campo 5 Ordine/Contratto/Fattura

Per facilitare la tracciabilità dell'acquirente degli elementi, inserire il numero dell'ordine, del contratto, della fattura o numeri di riferimento analoghi.

Campo 6 Elemento

Inserire i numeri di elemento per linea quando vi sono più linee. Questo campo permette un riferimento incrociato più facile con le osservazioni contenute nel campo 12.

Campo 7 Descrizione

Inserire il nome o la descrizione dell'elemento. Utilizzare preferibilmente il termine già utilizzato nelle istruzioni per il mantenimento della navigabilità o i dati di manutenzione (ad esempio il catalogo illustrato delle parti, il manuale di manutenzione dell'aeromobile, il bollettino di servizio, il manuale per la manutenzione dei componenti).

Campo 8 Numero della parte

Inserire il numero della parte come appare sull'elemento o etichetta/imballaggio. Nel caso di un motore o elica si può utilizzare la designazione del tipo.

Campo 9 Quantità

Indicare il quantitativo di elementi.

Campo 10 Numero di serie

Se il regolamento richiede che l'elemento venga identificato con un numero di serie, inserirlo in questo campo. Può anche essere inserito qualsiasi altro numero di serie non richiesto dal regolamento. Se non vi è un numero di serie identificato sull'elemento, inserire "n.d.".

Campo 11 Status/Lavoro

Inserire o "PROTOTIPO" o "NUOVO".

Inserire "PROTOTIPO" per:

i) La produzione di un nuovo elemento in conformità di dati di progettazione non approvati.

ii) Ricertificazione da parte dell'impresa identificata nel campo 4 del certificato precedente in seguito a modifica o rettifica di un elemento, prima dell'immissione in servizio (ad esempio, dopo l'inserimento di una modifica di progettazione, la correzione di un difetto, un'ispezione o un test o la proroga della durata a magazzino). I particolari dell'immissione originale e del lavoro di modifica o rettifica devono essere inseriti nel campo 12.

Inserire "NUOVO" per:

i) La produzione di un nuovo elemento in conformità dei dati di progettazione approvati.

ii) Ricertificazione da parte dell'impresa identificata nel campo 4 del certificato precedente dopo il lavoro di alterazione o correzione su un elemento, prima dell'entrata in servizio (ad esempio, dopo l'incorporazione di una modifica di progettazione, la correzione di un difetto, un'ispezione o un test o il rinnovo della durata a magazzino). I particolari dell'immissione originale e del lavoro di modifica o rettifica devono essere inseriti nel campo 12.

iii) Ricertificazione da parte del fabbricante del prodotto o dell'impresa identificata nel campo 4 del certificato precedente di elementi da "prototipo" (conformità solo a dati non approvati) a "nuovo" (conformità a dati approvati e in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento), successivamente all'approvazione dei dati di progettazione applicabili, a condizione che i dati di progettazione non siano cambiati. Deve essere inserita la seguente dichiarazione nel campo 12:

RICERTIFICAZIONE DI ELEMENTI DA "PROTOTIPO" A "NUOVO". IL PRESENTE DOCUMENTO CERTIFICA L'APPROVAZIONE DEI DATI DI PROGETTAZIONE [INSERIRE NUMERO CO/COS, LIVELLO DI REVISIONE], IN DATA [INSERIRE DATA SE NECESSARIA PER IDENTIFICAZIONE DELLO STATUS DI REVISIONE], IN BASE AI QUALI QUESTO ELEMENTO (QUESTI ELEMENTI) È(SONO) STATO(I) COSTRUITO(I).

Il riquadro "dati di progettazione approvati e in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento" deve essere riportato nel campo 13a.

iv) L'esame di un nuovo elemento autorizzato in precedenza, prima dell'immissione in servizio in conformità a norme o specifiche stabilite dall'acquirente (i cui particolari e quelli dell'autorizzazione originale devono essere inseriti nel campo 12) o per stabilire l'aeronavigabilità (una spiegazione della base di ammissione e i particolari del rilascio originale devono essere inseriti nel campo 12).

Campo 12 Osservazioni

Descrivere il lavoro identificato nel campo 11, vuoi direttamente o con riferimento alla documentazione di supporto, necessaria all'utilizzatore o all'installatore per stabilire l'aeronavigabilità degli elementi in relazione al lavoro che viene certificato. Se necessario, è possibile utilizzare un foglio separato come riferimento dal modulo 1 AESA. Ogni dichiarazione deve indicare chiaramente a quali elementi del campo 6 si riferisce. Se non vi è nulla da dichiarare, si scriverà "Nulla".

Inserire la giustificazione dell'autorizzazione dei dati di progettazione non approvati nel campo 12 (ad esempio, in attesa del certificato di omologazione, solo per prove, in attesa di dati approvati).

Se si stampano i dati da un modulo 1 AESA elettronico, eventuali dati che non siano appropriati in altri campi devono essere inseriti in questo campo.

Campo 13a

Indicare solo uno dei due riquadri:

1) Contrassegnare il riquadro "i dati di progettazione approvati sono in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento" se l'elemento(i) è stato costruito utilizzando dati di progettazione approvati e considerato in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento.

2) Contrassegnare il riquadro "i dati di progettazione non approvati specificati nel campo 12" se l'elemento(i) è stato costruito utilizzando dati di progettazione non approvati applicabili. Identificare i dati nel campo 12 (ad esempio, in attesa del certificato di omologazione, solo per prove, in attesa di dati approvati).

Lo stesso certificato non può riguardare elementi autorizzati sulla base di dati di progettazione approvati e non approvati.

Campo 13b Firma autorizzata

Questo spazio sarà completato con la firma della persona autorizzata. Solo le persone specificamente autorizzate secondo le norme e le politiche della autorità competente possono firmare questo campo. Per favorire il riconoscimento, è possibile aggiungere un numero unico che identifica la persona autorizzata.

Campo 13c Numero di approvazione/autorizzazione

Inserire il numero/riferimento di approvazione/autorizzazione. Questo numero o riferimento viene rilasciato dall'autorità competente.

Campo 13d Nome

Inserire il nome della persona che firma il campo 13b in modo leggibile.

Campo 13e Data

Inserire la data alla quale il campo 13 è firmato, la data deve essere nel formato dd = 2 cifre giorno, mmm = prime 3 lettere del mese, yyyy = 4 cifre anno.

Campi 14a-14e

Requisiti generali per i campi 14a-14e:

Autorizzazione non utilizzata a fini di produzione. Rendere più sfumato o più scuro o contrassegnare in altro modo per impedire un uso involontario o non autorizzato.

Responsabilità dell'utente/installatore

Introdurre la seguente dichiarazione nel certificato per avvertire gli utilizzatori finali che non sono sollevati dalle loro responsabilità per quanto riguarda l'installazione e l'uso degli elementi accompagnati dal modulo:

"IL PREESENTE CERTIFICATO NON COSTITUISCE UN'AUTORIZZAZIONE AUTOMATICA DI INSTALLAZIONE.

SE L'UTENTE/INSTALLATORE EFFETTUA IL LAVORO SECONDO LE DIRETTIVE NAZIONALI DI UN'AUTORITÀ AERONAUTICA DIVERSA DA QUANTO SPECIFICATO NEL CAMPO 1, È TENUTO OBBLIGATORIAMENTE A VERIFICARE CHE L'AUTORITÀ AERONAUTICA CUI FA CAPO ACCETTI I PRODOTTI DELL'AUTORITÀ SPECIFICATA NEL CAMPO 1.

LE DICHIARAZIONI DI CUI AI CAMPI 13A E 14A NON COSTITUISCONO UNA CERTIFICAZIONE DELL'INSTALLAZIONE. IN QUALSIASI CASO, LA DOCUMENTAZIONE DELLA MANUTENZIONE DEGLI AEROMOBILI DEVE CONTENERE UN CERTIFICATO DI INSTALLAZIONE RILASCIATO DALL'UTENTE/INSTALLATORE IN CONFORMITÀ ALLE NORMATIVE NAZIONALI, PRIMA CHE L'AEROMOBILE TORNI A VOLARE."»;

44) l'appendice II è sostituita dalla seguente:

«*Appendice II*

Certificato di revisione dell'aeronavigabilità - Modulo AESA 15a

[STATO MEMBRO]

Stato membro dell'Unione europea (*)

CERTIFICATO DI REVISIONE DELL'AERONAVIGABILITÀ

Riferimento ARC (CRA): .....

Ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, la [AUTORITÀ COMPETENTE DELLO STATO MEMBRO] certifica che il seguente aeromobile:

Costruttore dell'aeromobile: .....

Designazione dell'aeromobile a cura del costruttore: .....

Registrazione dell'aeromobile: .....

Numero di serie dell'aeromobile: .....

è da considerare aeronavigabile alla data della revisione.

Data di rilascio: ..... Data di scadenza: .....

Firma: ..... N. di autorizzazione: .....

1° rinnovo: Nel corso dell'ultimo anno l'aeromobile è rimasto in ambiente controllato in conformità del punto M.A.901 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione. L'aeromobile è da considerare aeronavigabile alla data del rilascio.

Data di rilascio: ..... Data di scadenza: .....

Firma: ..... N. di autorizzazione: .....

Ragione sociale: ..... Riferimento dell'approvazione: .....

2° rinnovo: Nel corso dell'ultimo anno l'aeromobile è rimasto in ambiente controllato in conformità del punto M.A.901 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione. L'aeromobile è da considerare aeronavigabile alla data del rilascio.

Data di rilascio: ..... Data di scadenza: .....

Firma: ..... N. di autorizzazione: .....

Ragione sociale: ..... Riferimento dell'approvazione: .....

Modulo AESA 15a Versione 3.

(*) Cancellare nel caso di paesi terzi.»;

45) L'appendice IV è sostituita dalla seguente:

«*Appendice IV*

Certificato di aeronavigabilità limitata — Modulo AESA 24

LOGO dell'autorità competente

CERTIFICATO DI AERONAVIGABILITÀ LIMITATA

(*)	[Stato membro di registrazione] [AUTORITÀ COMPETENTE DELLO STATO MEMBRO]	(*)
1. Nazionalità e marche di registrazione	2. Costruttore e designazione dell'aeromobile a cura del costruttore	3. Numero di serie dell'aeromobile
4. Categorie		
5. Il presente certificato di aeronavigabilità è rilasciato ai sensi della (**) [Convenzione sull'aviazione civile internazionale del 7 dicembre 1944] e del regolamento (CE) n. 216/2008, articolo 5, paragrafo 4, lettera b), nei confronti dell'aeromobile summenzionato che è considerato aeronavigabile se sottoposto a manutenzione e operato in conformità a quanto precede e alle pertinenti limitazioni operative. Inoltre, si applicano le seguenti restrizioni: (*) (**) [L'aeromobile può essere utilizzato nella navigazione internazionale nonostante le restrizioni di cui sopra]. Data di rilascio: Firma:		
6. Il certificato di aeronavigabilità limitata è valido a meno che venga revocato dall'autorità competente dello Stato membro di registrazione. Al presente certificato verrà allegato un certificato corrente di revisione dell'aeronavigabilità.		

Modulo AESA 24 Versione 2

Il presente certificato deve essere conservato a bordo durante tutti I voli

(*) Ad uso dello Stato di registrazione
(**) Cancellare la dicitura inutile»;

46) l'appendice V è sostituita dalla seguente:

«*Appendice V*

Certificato di aeronavigabilità — Modulo AESA 25

LOGO dell'autorità competente

CERTIFICATO DI AERONAVIGABILITÀ

(*)	[Stato membro di registrazione] [AUTORITÀ COMPETENTE DELLO STATO MEMBRO]	(*)
1. Nazionalità e marche di registrazione	2. Costruttore e designazione dell'aeromobile a cura del costruttore	3. Numero di serie dell'aeromobile
4. Categorie		
5. Il presente certificato di aeronavigabilità è rilasciato ai sensi della Convenzione sull'aviazione civile internazionale del 7 dicembre 1944 e del regolamento (CE) n. 216/2008, articolo 5, paragrafo 2, lettera b), nei confronti dell'aeromobile summenzionato che è considerato aeronavigabile se sottoposto a manutenzione e operato in conformità a quanto precede e alle pertinenti limitazioni operative. Limitazioni/Osservazioni: (*) Data di rilascio: Firma:		
6. Il presente certificato di aeronavigabilità è valido a meno che venga revocato dall'autorità competente dello Stato membro di registrazione. Al presente certificato verrà allegato un certificato corrente di revisione dell'aeronavigabilità.		

Modulo AESA 25 Versione 2

Il presente certificato deve essere conservato a bordo durante tutti i voli

(*) Ad uso dello Stato di registrazione»;

47) l'appendice VII è sostituita dalla seguente:

«*Appendice VII*

Dichiarazione di conformità dell'aeromobile — Modulo AESA 52

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL'AEROMOBILE		
1. Stato di costruzione	2. [STATO MEMBRO] (*) Uno Stato membro dell'Unione europea (**)	3. N. di riferimento della dichiarazione:
4. Impresa		
5. Tipo di aeromobile	6. Riferimenti del certificato di omologazione:	
7. Registrazione o marche dell'aeromobile	8. N. di identificazione del costruttore	
9. Particolari del motore/elica (***)		
10. Bollettini di modifiche e/o servizio (***)		
11. Direttive relative all'aeronavigabilità		
12. Concessioni		
13. Esenzioni, rinunce o deroghe (***)		
14. Osservazioni		
15. Certificato di aeronavigabilità		
16. Requisiti supplementari		
17. Dichiarazione di conformità Si certifica che il presente aeromobile è pienamente conforme al progetto omologato e agli elementi dei riquadri 9, 10, 11, 12 e 13. L'aeromobile è n condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento. L'aeromobile è stato provato in volo con successo.		
18. Firmato	19. Nome	20. Data (g/m/a)
21. Riferimento dell'autorizzazione dell'impresa di produzione		

Modulo AESA 52 Versione 2

(*) o AESA se è quest'ultima l'autorità competente.
(**) Cancellare nel caso di Stati terzi o dell'AESA.
(***) Cancellare la dicitura inutile.

Istruzioni per l'uso della dichiarazione di conformità dell'aeromobile — Modulo 52 AESA

1. OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

1.1. L'uso della dichiarazione di conformità dell'aeromobile rilasciata da un costruttore nell'ambito della parte 21, sezione A, capitolo F, è descritta al punto 21A.130 e nei corrispondenti strumenti di messa in conformità accettabili.

1.2. Lo scopo della dichiarazione di conformità dell'aeromobile (modulo 52 AESA) rilasciata a norma della parte 21, sezione A, capitolo G, è di consentire al titolare di una adeguata approvazione di impresa di produzione di esercitare il diritto di ottenere un certificato di aeronavigabilità di un singolo aeromobile dalla autorità competente dello Stato membro di registrazione.

2. GENERALITÀ

2.1. La dichiarazione di conformità deve essere conforme al formato allegato inclusi i numeri di campo e la collocazione di ogni campo. Le dimensioni dei campi possono essere adattate alle singole certificazioni, ma comunque non in maniera tale da rendere irriconoscibile la dichiarazione di conformità. Nel dubbio consultare l'autorità competente.

2.2. La dichiarazione di conformità deve essere prestampata o redatta al computer ma, in entrambi i casi, la stampa di righe e caratteri deve essere chiara e leggibile. La prestampa è permessa in conformità del modello allegato, ma non sono autorizzate altre certificazioni.

2.3. La compilazione può essere fatta a macchina o mediante il computer, oppure a mano, a lettere maiuscole, per consentire un'immediata leggibilità. È accettabile la lingua inglese e, ove opportuno, una o più lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia il documento.

2.4. Una copia della dichiarazione e tutti gli allegati di riferimento devono essere conservati dall'impresa di produzione riconosciuta.

3. COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DA PARTE DEL DICHIARANTE

3.1. In tutti i campi deve figurare una voce per attribuire validità di dichiarazione al documento.

3.2. Una dichiarazione di conformità non può essere rilasciata alla autorità competente dello Stato membro di registrazione a meno che la progettazione dell'aeromobile e i suoi prodotti installati siano approvati.

3.3. Le informazioni richieste ai campi 9, 10, 11, 12, 13 e 14 possono fare riferimento a documenti identificati separati conservati in archivio dall'impresa di produzione, a meno che l'autorità competente disponga altrimenti.

3.4. Questa dichiarazione di conformità non deve includere quegli elementi dell'equipaggiamento dei quali si può chiedere l'installazione per soddisfare norme operative applicabili. Alcuni di questi elementi individuali però possono essere inclusi nel campo 10 o nella progettazione omologata. Si ricorda quindi agli operatori la loro responsabilità di assicurare la conformità alle norme operative applicabili per il loro funzionamento.

Campo 1

Inserire il nome dello Stato di produzione.

Campo 2

Autorità competente sotto la cui autorità è rilasciata la dichiarazione di conformità.

Campo 3

In questo campo deve essere prestampato un solo numero di serie per il controllo della dichiarazione e a fini di tracciabilità. Tranne nel caso di un documento preparato al computer, il numero non deve essere prestampato quando il computer è programmato per produrre e stampare un numero unico.

Campo 4

Il nome e l'indirizzo completi dell'impresa che rilascia la dichiarazione. Questo campo può essere prestampato. È permesso inserire loghi e simili purché non fuoriescano dal campo.

Campo 5

Descrizione completa del tipo di aeromobile come viene definito nel certificato di omologazione e nella relativa scheda tecnica.

Campo 6

Numeri di riferimento del certificato di omologazione per l'aeromobile in oggetto.

Campo 7

Se l'aeromobile è registrato, tale marca sarà la marca di registrazione. Se l'aeromobile non è registrato si adotterà una marca che venga accettata dalla autorità competente dello Stato membro e, se del caso, dalla autorità competente di un paese terzo.

Campo 8

Il numero di identificazione assegnato dal costruttore a fini di controllo e tracciabilità e assistenza tecnica al prodotto. Tale numero è talvolta definito come numero di serie del fabbricante o del costruttore.

Campo 9

Descrizione completa del tipo di motore e dell'elica come vengono definiti nel certificato di omologazione e nella relativa scheda tecnica. Deve figurare anche il numero di identificazione del costruttore e la relativa ubicazione.

Campo 10

Modifiche di progettazione approvate alla definizione dell'aeromobile.

Campo 11

Elenco di tutte le direttive (o equivalenti) di aeronavigabilità applicabili ed una dichiarazione di conformità, assieme a una descrizione del metodo di conformità del singolo aeromobile inclusi prodotti e parti installati, pertinenze ed equipaggiamenti. Indicare eventuali termini imposti per la conformità.

Campo 12

Indicare deviazioni approvate non intenzionali dal progetto omologato indicate talvolta come concessioni, divergenze o non conformità.

Campo 13

Possono essere incluse in questo campo solo le esenzioni, rinunce o deroghe autorizzate.

Campo 14

Osservazioni. Eventuali dichiarazioni, informazioni, dati particolari o limitazioni che possono influire sulla aeronavigabilità dell'aeromobile. Se non vi sono informazioni o dati di questo tipo, scrivere: "NULLA".

Campo 15

Inserire "Certificato di aeronavigabilità" o "Certificato di aeronavigabilità limitata" o per il Certificato di aeronavigabilità richiesto.

Campo 16

In questo campo devono essere annotati requisiti supplementari come quelli notificati da un paese importatore.

Campo 17

La validità della dichiarazione di conformità dipende dalla completa compilazione di tutti i campi del modulo. Copia della relazione della prova di volo, assieme a eventuali difetti registrati e particolari di correzioni, deve essere conservata in archivio dal titolare della approvazione di impresa di costruzione. La relazione deve essere soddisfacente e firmata dal personale qualificato per la certificazione e da un membro del personale di volo, ad esempio il pilota o l'ingegnere che hanno effettuato la prova di volo. Le prove di volo effettuate sono quelle definite al sistema di controllo della qualità, stabilito al punto 21A.139, in particolare 21A.139(b)(1)(vi), per garantire che l'aeromobile sia conforme ai dati di progettazione applicabili e in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento.

L'elenco degli elementi forniti (o messi a disposizione) per soddisfare gli aspetti relativi alla sicurezza di funzionamento di questa dichiarazione devono essere conservati in archivio dal titolare dell'approvazione di impresa di produzione.

Campo 18

La dichiarazione di conformità può essere firmata dalla persona autorizzata a farlo dal titolare dell'approvazione di produzione in conformità al punto 21A.145(d). Non utilizzare timbri di gomma per la firma.

Campo 19

Il nome della persona che firma il certificato deve essere dattiloscritto o stampato in modo leggibile.

Campo 20

Indicare la data della firma della dichiarazione di conformità.

Campo 21

Indicare il riferimento dell'autorizzazione dell'autorità competente.»;

48) l'appendice IX è sostituita dalla seguente:

«*Appendice IX*

Certificati di approvazione dell'impresa di produzione di cui al capitolo G dell'allegato (parte 21) — Modulo 55 AESA

Pagina 1 di …

[STATO MEMBRO] (*)

Stato membro dell'Unione europea (**)

CERTIFICATO DI APPROVAZIONE DI IMPRESA DI PRODUZIONE

Riferimento: [CODICE DELLO STATO MEMBRO (*)].21G.XXXX

Ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione attualmente in vigore e subordinatamente alle condizioni specificate di seguito, la [AUTORITÀ COMPETENTE DELLO STATO MEMBRO] certifica:

[NOME E INDIRIZZO DELL'IMPRESA]

in quanto impresa costruttrice in conformità dell'allegato (parte 21), sezione A, capitolo G del regolamento (CE) n. 1702/2003, autorizzata a costruire prodotti, parti, pertinenze elencate nel prospetto di approvazione allegato e a rilasciare i relativi certificati utilizzando i riferimenti che precedono.

CONDIZIONI:

1. La presente approvazione è limitata a quanto specificato nelle condizioni di approvazione allegate, nonché

2. La presente approvazione è subordinata al rispetto delle procedure specificate nel manuale di impresa di produzione approvata, nonché

3. La presente approvazione è valida finché l'impresa di produzione approvata rimane conforme all'allegato (parte 21) del regolamento (CE) n. 1702/2003.

4. Fatto salvo il rispetto delle suddette condizioni, la presente approvazione rimane valida, con durata illimitata, fino a rinuncia, sostituzione, sospensione o revoca.

Data del primo rilascio: .....

Data della presente revisione: .....

Revisione n.: .....

Firma: .....

Per l'autorità competente: [IDENTIFICAZIONE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE (*)]

Modulo AESA 55a Versione 2

(*) o AESA se è quest'ultima l'autorità competente

(**) Cancellare nel caso di paesi terzi

[STATO MEMBRO] (*) Stato membro dell'Unione europea (**)	**Condizioni di approvazione**	Riferimento: [CODICE DELLO STATO MEMBRO (*)].21G.XXXX

Il presente documento è parte dell'approvazione di impresa di produzione numero [CODICE DELLO STATO MEMBRO (*)].21G.XXXX, rilasciata a: Nome dell'impresa:	
Sezione 1. **NATURA DELL'ATTIVITÀ:**	
PRODUZIONE DI	PRODOTTI/CATEGORIE
Per ulteriori dettagli e limitazioni fare riferimento al manuale dell'impresa di produzione, sezione xxx	
Sezione 2. **SEDE DELL'IMPRESA:**	
Sezione 3. **PREROGATIVE:**	
di produzione è autorizzata a esercitare, alle condizioni dell'approvazione concessa e conformemente alle procedure del manuale dell'impresa, i privilegi di cui al punto 21A.163. fatte salve le seguenti condizioni:	
[riportare solo il testo applicabile]	
Prima dell'approvazione del progetto del prodotto è possibile rilasciare un modulo AESA 1 unicamente a fini di conformità.	
Non si può rilasciare una dichiarazione di conformità per un aeromobile non approvato.	
Finché non è richiesta la conformità alle norme di manutenzione, gli interventi di manutenzione possono essere eseguiti conformemente al manuale dell'impresa di produzione, sezione xxx	
Possono essere rilasciati permessi di volo conformemente al manuale dell'impresa di produzione, sezione yyy.	
Data del primo rilascio:	Firma:
Data della presente revisione:	
Revisione n.:	Per [IDENTIFICAZIONE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE (*)]

Modulo AESA 55b Versione 2

(*) o AESA se è quest'ultima l'autorità competente

(**) Cancellare nel caso di paesi terzi.»;

49) l'appendice X è sostituita dalla seguente:

«*Appendice X*

Autorizzazione a procedere — Modulo AESA 65 di cui all'allegato (parte 21), capitolo F

[STATO MEMBRO] (*)

Stato membro dell'Unione europea (**)

AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE A PRODUZIONE SENZA APPROVAZIONE DI IMPRESA DI PRODUZIONE

[NOME DEL RICHIEDENTE]
[DENOMINAZIONE COMMERCIALE (se diversa)]
[INDIRIZZO COMPLETO DEL RICHIEDENTE]
Date (giorno, mese, anno)
Riferimento: [CODICE DELLO STATO MEMBRO (*)].21F.XXXX

Egregi Signori,

il vostro sistema di ispezione della produzione è stato esaminato e giudicato conforme alla sezione A, capitolo F dell'allegato (parte 21) del regolamento (CE) n. 1702/2003.

Pertanto, fatte salve le condizioni specificate nel seguito, siete autorizzati a procedere alla dimostrazione di conformità dei prodotti, parti e pertinenze menzionati nel seguito, a norma della sezione A, capitolo F dell'allegato (parte 21) del regolamento (CE) n. 1702/2003.

N. di unità	**P/N**	**S/N**

AEROMOBILI

PARTI

Alla presente autorizzazione si applicano le condizioni seguenti:

1) la sua validità è subordinata al rispetto da parte di [nome dell'impresa] di quanto disposto alla sezione A, capitolo F dell'allegato (parte 21) del regolamento (CE) n. 1702/2003;

2) è richiesta la conformità alle procedure specificate in [nome dell'impresa] manuale Rif./data di rilascio .....

3) essa scade il .....

4) La dichiarazione di conformità rilasciata da [nome dell'impresa] a norma del punto 21A.130 del regolamento summenzionato sarà convalidata dall'autorità di rilascio della presente autorizzazione a procedere in conformità alla procedura ..... del manuale cui si fa riferimento supra.

5) [nome dell'impresa] notifica all'autorità di rilascio della presente autorizzazione a procedere immediatamente eventuali modifiche apportate al sistema di ispezione della produzione che possano incidere sulla ispezione, conformità o aeronavigabilità di prodotti e parti elencate nella presente autorizzazione.

Per l'autorità competente: [IDENTIFICAZIONE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE (*)]

Data e firma

EASA Modulo AESA 65 Versione 2

(*) o AESA se è quest'ultima l'autorità competente».

Il nuovo meccanismo ELENA (European Local Energy Assistance)

La Commissione europea e la Banca europea per gli investimenti (BEI) hanno varato un'iniziativa per sostenere gli enti locali e regionali a investire nell'efficienza energetica e nelle energie rinnovabili. La lotta contro i cambiamenti climatici a livello mondiale è una delle priorità per l'Unione europea ed è riconosciuto che a tal fine il ruolo degli attori locali sarà significativo. Il meccanismo ELENA (European Local ENergy Assistance), attraverso la prestazione di assistenza tecnica, intende sostenere città e regioni a definire e mettere in opera i progetti con la massima efficienza in modo da attrarre finanziamenti esterni.

Comunicato stampa

ELENA – European Local ENergy Assistance

Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro 50, 40127 Bologna - Tel. 051.5275226
Posta cerificata: PEIAssemblea @ postacert.regione.emilia-romagna.it

Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-345/08: l'accesso al tirocinio preparatorio alle professioni legali di uno Stato membro può essere subordinato a conoscenze ampie ed approfondite del diritto nazionale

Sentenza della Corte nel procedimento C-345/08
Krzysztof Pesla contro Justizministerium Mecklenburg-Vorpommern

Sebbene il diritto comunitario richieda che le qualificazioni e l'esperienza di un candidato che ha conseguito la laurea in giurisprudenza in un altro Stato membro vengano prese interamente in considerazione, esso non impone di ridurre per tale candidato il livello di conoscenze di diritto nazionale richieste.

In Germania, l'esercizio di tutte le professioni legali regolamentate richiede il superamento del primo esame di Stato in seguito al completamento degli studi in diritto, nonché del secondo esame di Stato in diritto al termine di un tirocinio di preparazione. Tale tirocinio ha una durata di due anni e comprende, in particolare, parti obbligatorie che vengono svolte presso un giudice civile ordinario, un pubblico ministero o un giudice penale, un'amministrazione e un avvocato.

→ Documentazione

Documenti:

per completare i contenuti della pagina si forniscono i seguenti allegati

- Testo della sentenza (.pdf 147 kB)
- Leggi il comunicato stampa (.pdf 156 kB)

In questo numero abbiamo selezionato per voi...

EU youth report

EU Youth Report, a cura della Commissione europea - Direzione generale per l'educazione e la cultura. Anno 2009

Di cosa parla:
Il documento di lavoro della Commissione europea che accompagna la Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo riguardante “Una strategia europea per i giovani – investire e potenziare”

Disponiblità:
in consultazione presso il Centro Europe Direct dell’Assemblea legislativa

Intelligent energy e-library of tools and guidebooks on Transport

Intelligent energy e-library of tools and guidebooks on Transport, a cura dell'Agenzia europea per la Concorrenza e l'innovazione (EACI). Anno 2008

Di cosa parla:
Il cambiamento climatico e la sicurezza delle fonti energetiche sono le sfide principali che necessitano una risposta da parte dell’Unione europea. Infatti esse hanno cause e soluzioni comuni. Prendere le redini di questa situazione significa dare una risposta ad entrambe le problematiche, come è emerso nelle varie sessioni dei Consigli europei a partire dal marzo 2007. Ed è proprio in uno di questi Consigli che son state fissate le priorità dell’UE nel settore energetico ed ambientale in vista del 2020: ridurre le emissioni di gas serra del 20%, portare l’energia proveniente da fonti rinnovabili al 20% dei consumi, aumentare l’efficienza energetica del 20% e utilizzare il 10% dei combustibili provenienti da fonti rinnovabili.

Disponibilità:
in consultazione presso il Centro Europe Direct dell’Assemblea legislativa

Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro 50, 40127 Bologna - Tel. 051.5275226
Posta cerificata: PEIAssemblea @ postacert.regione.emilia-romagna.it